



Corte Militare di Appello


RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno
2019

Il Presidente
Giuseppe Mazzi



Roma, 28 febbraio 2020



INDICE

1. **Premessa.**
2. **Dati statistici.**
3. **Assetto organizzativo della Corte: problematiche relative agli uffici ed al personale.**
4. **Novità normative e decisioni della Corte costituzionale di specifico rilievo per la giurisdizione militare.**
 - 4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019.
 - 4.2. La legge n. 69 del 2019, recante norme di modifica al codice penale ed al codice di procedura penale
 - 4.3. Corte costituzionale n. 120/2018: i sindacati nelle *Forze armate*.
 - 4.4. Modifiche alle norme in tema di impugnazioni: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello
5. **L'attività giudiziaria militare nel 2019.**
 - 5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria.
 - 5.2. *Ne bis in idem*.
 - 5.3. Applicabilità ai reati militari della aggravante di discriminazione razziale.
 - 5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa: vilipendio.
 - 5.5. Reati contro il servizio militare: diserzione; violata consegna; sabotaggio di opere militari; rivelazione di notizie segrete o riservate.
 - 5.6. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.
 - 5.7. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.
 - 5.8. Reati contro la persona: diffamazione.


- 5.9. Particolare tenuità del fatto.
- 5.10. Messa alla prova.
- 5.11. Questioni processuali.
- 5.12. Il Tribunale militare di sorveglianza.

6. Considerazioni finali.

7. Tavole statistiche e Grafici

“Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura describere, ea fidei suae commissa meminisse”

Cicerone, De Officiis



1. Premessa.

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti, esponenti delle istituzioni e della società civile.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica, che costituisce un indispensabile punto di riferimento per le istituzioni e per tutti i cittadini italiani.

Una particolare riconoscenza voglio esprimere nei confronti di tutti i militari che svolgono compiti operativi in Italia ed all'estero, per difendere la nostra sicurezza (in particolare contro il rischio di atti di terrorismo) e per assicurare la soluzione pacifica delle controversie nell'ordinamento internazionale.

Vorrei inoltre specificamente menzionare, quest'anno, i militari della Guardia di Finanza.

Nel settore della imposizione fiscale, in particolare, le funzioni che svolge la G.d.F. sono fondamentali.

In tempi di crisi economica, non è tanto e solo importante il rigore nella repressione dei comportamenti illeciti compiuti dai contribuenti, ma anche la fiducia di tutti i cittadini nella imparzialità e correttezza di chi deve svolgere gli accertamenti. E' indubbio, a questo riguardo, che i Comandi della G.d.F. svolgono una azione rigorosa per reprimere ogni violazione e per garantire che il Corpo sia considerato dai cittadini una istituzione efficiente ed imparziale per tutelare gli interessi economici dello Stato.

Vorrei aggiungere che a me pare importantissimo che il Corpo della G.d.F. mantenga lo *status* militare.

Penso, sulla base della esperienza, oltre che di giudice penale militare, di giudice tributario, che il carattere militare della G.d.F. sia un elemento di forza in grado di accrescere la considerazione ed il rispetto di cui godono i suoi componenti, nonché di determinare vincoli disciplinari più stringenti, e pertanto anche maggiore efficienza, con l'applicabilità di norme che rafforzano il dovere di fedeltà e di obbedienza dei propri appartenenti.

Nel 2019 si è incardinato il nuovo Consiglio della magistratura militare. Sono inalterati i due membri di diritto, Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Mammone e Procuratore generale militare presso tale Corte, dr. Maurizio Block. Nuovo è invece il Vicepresidente, Prof. David Brunelli, scelto di intesa fra i Presidenti di Senato e Camera, ed i due componenti elettivi, dr. Mauro de Luca e d.ssa Michela Mazzilli. A tutti va un vivo saluto e l'augurio di proficuo e sereno lavoro.

Di particolare rilievo nel 2019 si sono rivelate le iniziative legislative di revisione delle leggi penali militari, specificamente in ordine alla definizione delle condotte che costituiscono reato militare.

Va premesso che il diritto penale militare è diverso dagli altri settori della parte speciale del diritto penale.

Si tratta infatti di un corpo normativo (composto peraltro tuttora da due codici, di pace e di guerra) che si caratterizza per essere l'unico diritto penale speciale che ha previsioni coordinate e sistematiche di parte generale (ad es. in materia di pene, principali ed accessorie, criteri soggettivi di attribuzione della responsabilità, cause di giustificazione, circostanze).

Questa è forse la parte più interessante del diritto penale militare, che necessita anch'essa di una revisione. Vorrei auspicare che l'anno prossimo o negli anni successivi, dopo l'approvazione di una riforma in tema di reati militari, si possa tornare sulla parte generale del diritto penale militare e dedicare ad essa la rituale relazione inaugurale.

Ma più urgente per l'appunto è l'intervento legislativo sulla parte del codice penale militare di pace che prevede le singole fattispecie criminose: intervento che è destinato ad incidere anche sui limiti, oggettivi, della giurisdizione militare.

Va dato atto quindi che a fine 2018 sono state presentate alla Camera dei Deputati due proposte di legge - n. 1242 (Cirielli) e n. 1402 (Aresta ed altri) - che si propongono di incidere sul concetto di reato militare e sui limiti della giurisdizione militare. Nel corso del 2019 le Commissioni Difesa e Giustizia della Camera hanno proseguito l'esame delle proposte di legge e nel giugno 2019 al Senato della Repubblica è stato presentato il disegno di legge n. 1343 (Tesei ed altri), che, sia pure con un diverso approccio metodologico, persegue gli stessi obiettivi, di revisione della legge penale militare, dei progetti di legge presentati alla Camera.

Una riforma come quella ipotizzata nei progetti di legge di cui si tratta appare quindi rilevante e pienamente condivisibile, perché tendente non solo ad un ammodernamento delle leggi penali militari, ma ad una maggiore efficienza della amministrazione della giustizia, ad una valorizzazione di risorse che ora sono sottoutilizzate. Non è quindi soltanto una riforma a costo zero, ma una riforma che, determinando una maggiore efficienza della giurisdizione, si traduce anche, se pure non in via diretta, in definitiva in un risparmio di spesa (anche evitando la duplicazione dei procedimenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria e militare).

Come ho avuto modo di evidenziare nel corso della audizione presso le Commissioni Difesa e Giustizia della Camera (ringrazio anche in questa sede i Presidenti delle Commissioni, che mi hanno concesso tale opportunità), dal 1981 non soltanto i magistrati militari sono equiparati ai magistrati ordinari, quanto a stato giuridico e garanzie di indipendenza, ma si può dire che la giurisdizione militare sia ormai inserita in quella ordinaria: sia per la previsione del ricorso ordinario per cassazione nei confronti delle sentenze di tribunali militari e corte militare di appello, con la partecipazione al giudizio di legittimità, come pubblico ministero, del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; sia perché il presidente dell'organo di autogoverno è il Primo Presidente della Corte di cassazione. Ciò che corrisponde alla richiesta avanzata fin dall'inizio dalla Associazione magistrati militari, così come quella di avere come Vice Presidente del C.M.M. un componente di nomina parlamentare.

Il carattere che contraddistingue maggiormente la giustizia militare è la specializzazione. Non abbiamo soltanto magistrati che entrano con uno specifico concorso (peraltro riservato, nella prima fase, ai magistrati ordinari) e che si formano negli anni nelle problematiche del diritto penale militare e dell'ordinamento militare: è importante ribadire che nei collegi dei Tribunali militari e della Corte militare di appello sono presenti degli ufficiali estratti a sorte con funzioni di giudice. Si tratta di ufficiali che svolgono il proprio incarico con estremo impegno e consapevolezza e, dopo trenta anni di esercizio delle funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante, mi sento di dire che la soluzione data dal Parlamento nel 1981 alla esigenza di modernizzare e rendere indipendente la giurisdizione militare sia davvero ottima. Fra l'altro, la presenza degli ufficiali giudici, per un periodo di due mesi, con un ricambio continuo, consente ai magistrati militari di avere una conoscenza continua delle problematiche del mondo militare.

Gli organi di giustizia militare svolgono una funzione indubbiamente importante, perché esercitano la giurisdizione in un settore fondamentale come quello della difesa e della sicurezza.

Nel considerare i dati statistici, come ci apprestiamo brevemente a fare, non si può però evitare di evidenziare la consistente diminuzione del numero dei procedimenti, che si è avuta in particolare dopo la soppressione della leva militare.

In sostanza, abbiamo un apparato giurisdizionale piccolo, ma efficiente ed indipendente, che non riesce però ad esprimere appieno, suo malgrado, la propria utilità per il Paese.

Si auspica quindi che nei prossimi mesi i progetti di legge sopra menzionati possano continuare il proprio cammino e si possa pervenire alla definitiva approvazione di una legge. E' comunque con soddisfazione che si rileva qui come si sia dato finalmente ascolto in sede parlamentare alla voce di chi per tanti anni aveva inutilmente evidenziato come fosse uno spreco di risorse non utilizzare maggiormente una istituzione giudiziaria cui è stata sempre riconosciuta indipendenza, efficienza e competenza.

Un cenno, in queste considerazioni introduttive, meritano i tempi di definizione dei processi dinanzi alla giurisdizione militare, che si confermano come estremamente brevi. Appare certo, al riguardo, che processi di durata eccessiva determinerebbero problemi gravissimi per l'efficienza delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza.

In particolare si rileva una media, per i procedimenti penali definiti con sentenza, di 213 giorni presso la Corte militare di appello, di 376 giorni nei tribunali militari (712, dalla iscrizione nel Registro Notizie di Reato: è peraltro da notare che per tutti i reati militari è previsto lo svolgimento della udienza preliminare, salvo i limitati casi di giudizio immediato) e di 251 giorni presso i G.U.P. (502 giorni, dalla iscrizione nel RNR).

La sussistenza di significative divergenze nei tempi di trattazione dei processi, fra le diverse sezioni della Corte ed i diversi tribunali, rende evidente come tali dati siano in alcuni uffici giudiziari militari ancora migliorabili, pur senza attenuare in nessun modo le garanzie difensive.

Alla base del contenimento dei tempi dei processi deve essere considerato, anche nell'anno 2019, il successo dei riti alternativi, il patteggiamento ed il giudizio abbreviato, ed ora soprattutto il crescente ricorso da parte degli imputati all'istituto della messa alla prova.

Ben 74 procedimenti si sono conclusi infatti nel 2019 con sentenza di non doversi procedere per l'esito positivo della prova; va inoltre considerato che altri 81 processi al 31 dicembre 2019 erano pendenti in attesa della elaborazione del progetto da parte dell'UEPE, o in attesa dell'esito della messa alla prova.

E' pertanto ulteriormente ridotto il numero dei processi che pervengono alla fase del dibattimento di primo grado ed ai giudizi di impugnazione. Dalle statistiche che saranno poi più dettagliatamente illustrate, risulta che i GIP/GUP hanno emesso in totale 176 sentenze e 168 decreti di giudizio ordinario od immediato. Più del 50 % dei procedimenti sono stati quindi definiti in primo grado prima del dibattimento.

Risulta inoltre dalle tabelle riportate nella Appendice che nel 2019:

i Tribunali militari di Napoli, Roma e Verona hanno esaurito, in sede di dibattimento, 176 procedimenti, un numero che per mera coincidenza è pari a quello delle sentenze emesse dai GIP/GUP;

l'unica Corte militare di appello ha definito 123 procedimenti;

la Corte di cassazione, in relazione ai ricorsi su sentenze di uffici giudiziari militari, ha definito 37 procedimenti.

Nel concludere questa parte introduttiva vorrei ringraziare, oltre al personale della Corte, i colleghi della magistratura militare che hanno contribuito alla redazione della presente Relazione: senza di essi questa non potrebbe presentarsi, come ha l'ambizione di essere, anche come una rassegna di molte delle principali questioni giuridiche che si sono poste, nell'anno 2019, nel corso delle attività degli uffici giudiziari militari.

2. Dati statistici.

Nel 2019 si è avuto presso la Corte militare di appello un lieve aumento dei procedimenti definiti (123 nel 2019 - 115 nel 2018) ed una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (99 rispetto a 135).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 56, contro gli 80 del 2018.

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro una sensibile diminuzione dei tempi di definizione: giorni 213 (sette mesi circa), rispetto a 233.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 176 procedimenti (nello specifico, 72 a Roma, 64 a Verona e 40 a Napoli) e ne sono stati definiti 176, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 91 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1377 procedimenti (in diminuzione rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi erano stati 1524); ne hanno esauriti 1358, con una pendenza finale di 258 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2019, 46 ricorsi, di cui 10 conclusi con sentenza di rigetto, 9 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 21 con l'inammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – un aumento dei reati di truffa (che si

attestano al 13,55% rispetto al totale dei reati) e una lieve diminuzione per quelli di peculato militare (3,23% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra una lieve diminuzione dei reati di furto militare (1,94% rispetto al totale).

Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra una diminuzione, tale da collocarlo al 6,45% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado è pari a zero.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 14,19%) è pressoché raddoppiato rispetto all'anno precedente; altro incremento riguarda il reato di simulazione di infermità (3,87%). Rimane costante la percentuale relativa al reato di ubriachezza in servizio (1,3%).

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, rimangono invariate le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (11%) ed insubordinazione con violenza (2%). I reati di disobbedienza (6,45%) risultano in diminuzione, mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (9,68%) ed i casi di violenza contro inferiore (3,87%) si riscontra un sensibile aumento.

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2019, in particolare, si è azzerata la percentuale di reati di furto ai danni di militari o dell'Amministrazione militare (1,2%); mentre per i reati di truffa militare in danno dell'Amministrazione (14,18%) ed i reati di collusione (3,73%) si registra un aumento.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela una flessione per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (4,48%); mentre un incremento per l'insubordinazione con violenza (3%); in aumento anche i reati di insubordinazione con ingiuria, che salgono al 12%. In controtendenza si registra altresì una forte diminuzione di reati pervenuti per violenza contro un inferiore che scendono al 1,49%.

In riferimento ai reati contro la persona, quello più ricorrente e in lieve diminuzione rimane il reato di diffamazione (5,22%), seguito dai reati di ingiuria (in aumento al 2,24%) e lesione personale (in lieve aumento al 1,49%).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un calo per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta significativamente al 11,19% rispetto al totale, come per il numero delle

sopravvenienze dei reati di disobbedienza, sceso al 6,72% e di ubriachezza in servizio (1,49%).

Risulta, altresì, in aumento rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 8,21%.

In ultimo va evidenziato che, presso la Corte militare di appello, la prescrizione risulta dichiarata in un solo procedimento e comunque non per tutte le imputazioni ma solo per alcune (sent. n. 91 del 26/9/19, R.G. 27/19).

3. Assetto organizzativo della Corte: problematiche relative agli uffici ed al personale.

A) Nel 2019 il sistema Audiovisivo della sala udienze della Corte militare di appello è stato potenziato con un sistema di videoconferenza ad alta risoluzione video.

Con questo sistema sarà possibile la raccolta delle deposizioni e delle testimonianze da remoto.

Il sistema è connesso con la rete non classificata di SMD, pertanto al momento saranno possibili connessioni solo con utenze remote collegate a questa rete.

Il sistema di videoconferenza è composto da seguenti elementi:

- apparato di videoconferenza ad alta risoluzione;
- un Monitor di grande formato, 60 pollici;
- sistema di controllo e registrazione audio e video della conferenza.

B) Palazzo Cesi, sede storica degli Uffici giudiziari militari centrali, è stata aperta per la visita del FAI, così come la sede della Corte di cassazione, nel mese di ottobre 2019.

Le giornate FAI d'Autunno si sono tenute nei giorni 12 e 13 ottobre 2019. Si tratta di un evento annuale di raccolta fondi ed iscrizioni per il Fondo Ambiente Italiano.

Il Fondo Ambiente Italiano ha inserito "Palazzo Cesi" nell'itinerario dell'edizione 2019, per la sua importante storia e per la valenza artistica ed architettonica dell'immobile.

L'apertura di sabato 12 ottobre riservata ai soli iscritti FAI ha registrato un'affluenza di circa 800 persone.

L'apertura di domenica 13 ottobre per tutti ha registrato un'affluenza di circa 1.300 persone.

La comunicazione dell'evento è avvenuta sulla stampa nazionale, attraverso i canali istituzionali del FAI e sui canali sociali della Delegazione FAI di Roma.

C) Al 31 dicembre 2019 risultavano complessivamente in servizio 50 magistrati militari, compresi i due magistrati collocati fuori ruolo in quanto componenti del C.M.M.. Di questi n. 25 sono assegnati presso gli uffici giudicanti e n. 23 presso gli uffici requirenti.

Con D.M. in data 15 aprile 2019 è stato pubblicato il bando relativo al concorso per titoli (riservato ai magistrati ordinari) per l'assunzione di sei magistrati militari, a seguito della delibera del C.M.M. in data 16.1.2018: è da precisare che il precedente concorso risale al 2000 (D.M. 27.12.2000 – in G.U. 27.1.2001 – Delibera C.M.M. 30.5.2000).

D) Nel corso del 2019 si è posta presso il Tribunale militare di Verona la questione relativa al versamento all'Archivio di Stato dei fascicoli processuali già facenti parte del Tribunale militare di Torino e transitati al Tribunale militare di Verona in conseguenza delle legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha ridotto gli uffici giudiziari militari.

A tal fine è stata esaminata la questione di quale dovesse essere l'archivio di Stato competente, per territorio, a ricevere tali fascicoli processuali, considerando che erano inerenti a procedimenti penali celebrati presso il Tribunale militare di Torino e, in parte, riguardavano fascicoli che, per decorso nel prescritto tempo, avrebbero potuto essere versati all'Archivio di Stato di tale città.

E' stato al riguardo ritenuto che la soluzione più corretta, oltre che di minor impatto finanziario, fosse quella di versare tali atti all'Archivio di Stato di Verona, sulla base di due determinanti argomenti: in primo luogo la soppressione del Tribunale militare di Torino non poteva ricondursi al concetto di "soppressione di uffici" che, a tenore della attuale pertinente disciplina della materia, avrebbe determinato nell'Archivio di stato di Roma l'ente deputato a ricevere gli atti.

Si è per contro ritenuto che la cessazione dell'attività da parte del Tribunale militare di Torino abbia comportato una sorta di incorporazione di

tale tribunale nell'ambito del Tribunale militare di Verona, che ne ha ereditato le complessive attribuzioni.

In secondo luogo si è considerato che, a prescindere da scelte del passato, era comunque il Tribunale militare di Verona che effettuava il versamento, con la conseguenza che assumeva rilievo essenziale il parametro normativo che identifica nell'Archivio di stato della medesima città quello competente alla ricezione degli atti.

4. Novità normative e decisioni della Corte costituzionale di specifico rilievo per la giurisdizione militare.

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019.

Sulla importante legge n. 3 del 2019 ci si è ampiamente soffermati nella Relazione dello scorso anno. Per quanto riguarda in particolare la problematica della prescrizione, rilevo che tale tema è di marginale interesse per la giustizia militare, per l'inesistenza o quasi di sentenze dichiarative della prescrizione.

Ribadisco al riguardo solo che nella giustizia militare l'esigua entità dei procedimenti trattati determina una spirale virtuosa per effetto della quale, tramite il massiccio ricorso ai riti alternativi, si verifica un ulteriore sfolgimento di processi ed una conseguente riduzione dei tempi di trattazione.

4.2. La legge n. 69 del 2019, recante norme di modifica al codice penale ed al codice di procedura penale.

Con la predetta legge sono state introdotte disposizioni sostanziali e processuali preordinate ad una maggiore e più tempestiva tutela delle "vittime di violenza domestica e di genere".

Per le finalità che rilevano in questa sede mette conto segnalare la principale novità che ha riguardato il trattamento penale, sostanziale e processuale, dei reati di lesioni personali. Tale sguardo si impone per la determinante ragione che il codice penale militare di pace contempla analoghi reati e li assoggetta ad uno statuto autonomo, sia nella normativa sostanziale che in quella processuale.

In particolare viene in rilievo la nuova fattispecie di cui all'articolo 583 *quinquies*, che ha estrapolato dal pregresso reato aggravato di lesioni gravissime l'ipotesi delle deformazione o dello sfregio permanente del viso e

lo ha elevato a fatto costitutivo di un reato autonomo, punito con la pena della reclusione da otto a quattordici anni.

Su tali premesse, è ineludibile chiedersi se e quali interferenze si siano registrate nel corrispondente reato di lesioni personali gravissime previsto dall'articolo 224 del codice penale militare di pace, che è rimasto del tutto inalterato.

Tale reato, infatti, contempla, punendola con la pena della reclusione da cinque a dodici anni, le varie ipotesi di lesioni gravissime; e le contempla, mancando una norma autonoma, con il determinante riferimento al contenuto dell'articolo 583 del codice penale: cioè della disposizione del codice penale comune che specifica le predette circostanze aggravanti.

La questione che si pone è quindi molto semplice e discende dal fatto che attualmente la norma di cui all'articolo 583 del codice penale non contempla più l'ipotesi della deformazione e dello sfregio permanente del viso, transitata sotto l'egida di una fattispecie autonoma di reato prevista solo dal codice penale comune.

Di conseguenza, ove rapportato e coordinato con il novum normativo, il reato di lesioni personali militari gravissime sembra non contemplare più la deformazione e lo sfregio permanente del viso, perché questa ultima ipotesi non trova più posto nella norma generale di riferimento di cui all'articolo 583 codice penale.

Se questa premessa è esatta, vuol dire che si è registrata una ulteriore amputazione della legge penale militare, posto che l'ipotesi di un militare che cagioni ad altro militare la deformazione o lo sfregio permanente del viso verrebbe a trovare la sua disciplina nel reato comune di cui all'articolo 583 *quinquies*. Si sarebbe quindi replicata quella vicenda tempo addietro constatata con riguardo al peculato militare, dal quale è fuoruscita l'ipotesi del peculato d'uso, elevata a contenuto di una fattispecie autonoma prevista solo dal codice penale comune.

Si ritiene, però, che tale conclusione richieda qualche cautela ed è per questo che nel delinearla si è usato il condizionale.

Non può infatti escludersi che il rinvio alle lesioni gravissime contenuto nell'articolo 224 del codice penale militare debba intendersi come rinvio fisso, e non mobile, al contenuto originario della norma di cui all'articolo 583 del codice penale, con la conseguenza che l'integrazione tra le due norme rimane congelata al momento in cui è stato introdotto l'articolo 224 del codice penale militare e non assumono alcuna rilevanza le eventuali successive modifiche che il legislatore introduca nel corpo del predetto

articolo 583 del codice penale e che innovino solo il corpo del codice penale comune.

Tale prospettiva esegetica muove dal rilievo del carattere speciale del reato di lesioni personali gravissime tra militari e trova un suo obiettivo addentellato nella circostanza che per tale reato, sin dal momento della sua entrata in vigore, è stata contemplata una sanzione diversa e più lieve di quella prevista per il corrispondente reato comune: reclusione da cinque a dodici anni in luogo della reclusione da sei a dodici anni.

Può darsi per certo che con la introduzione dell'autonoma fattispecie di "*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*" il legislatore abbia inteso realizzare una più corposa tutela di questo particolare aspetto della incolumità personale, trasformando in elemento essenziale del reato ciò che in passato costituiva una circostanza aggravante e quindi precludendo la eventualità che per il tramite del meccanismo di bilanciamento delle circostanze si pervenga ad una sostanziale svalutazione dell'interesse giuridico protetto.

Ciò che non è pacifico è se tale intento legislativo, indubbiamente apprezzabile, sia stato realizzato nel migliore dei possibili modi; o se, per contro, si sia introdotto nel pregresso tessuto normativo una innovazione che presenta il rischio di complicare e rendere più difficile il divisato assetto di tutela.

Non può sfuggire, infatti, come la trasformazione dell'evento lesivo da aggravante a elemento essenziale comporta un fondamentale cambio di registro per quanto attiene alla sua imputazione soggettiva.

E ciò per la fondamentale ragione che nella pregressa conformazione del reato di lesioni gravissime sia lo sfregio che la deformazione del viso configuravano eventi ascrivibili dal punto di vista soggettivo in virtù della loro mera prevedibilità.

Nell'attuale conformazione del reato, invece, tali eventi debbono entrare nel fuoco del dolo e di conseguenza ai fini della loro imputazione soggettiva è necessario che il soggetto abbia avuto la precisa coscienza e volontà di provarli.

In altri termini, non è più sufficiente la mera prevedibilità delle lesioni causate ma occorre la concreta volontà di produrli. Indubbio quindi l'innescò di un più rigoroso criterio di imputazione soggettiva, che rimane tale anche nella più sfumata variante del dolo eventuale, posto che in luogo della pregressa prevedibilità dell'evento lesivo è attualmente necessario la sua concreta ed accettata previsione.

C'è da chiedersi se non sarebbe stato meglio mantenere intatta la struttura della fattispecie aggravata ed assoggettare, in tutto o in parte, le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime al più volte sperimentato statuto della circostanze solitamente qualificate come "privilegiate" in quanto sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.

In tal modo, infatti, sarebbe rimasto in vigore il criterio di imputazione della prevedibilità e si sarebbe scongiurata la eventualità che, per il tramite del giudizio di equivalenza o soccombenza, si approdasse ad esiti di tutela inadeguati al valore dell'interesse giuridico protetto e si sarebbe conseguentemente perseguita, con minori complicazioni e rischi, una politica di più rigoroso contrasto delle predette condotte delittuose.

4.3. Corte costituzionale n. 120/2018: i sindacati nelle Forze armate.

Resta, ancora, tema di interesse e confronto quello della libertà di associazione sindacale che, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della Corte Costituzionale, è stata per la prima volta riconosciuta anche in ambito militare, sia pure con le precisazioni che la Corte ha ritenuto necessario indicare allo scopo di garantire le particolari esigenze di coesione interna e neutralità delle Forze Armate.

Come noto con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel 2017 - alla luce dell'art. 117 co. 1 Cost. richiamato in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 11 e 14 della CEDU, così come intrepertati dalla Corte EDU e dall'art. 5 della Carta sociale europea - tanto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 111 quanto dal Tar per il Veneto con ordinanza n. 198, dell'art. 1475 co. 2 D.Lgs n. 66/2010 nella parte in cui recitava "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali".

La Corte, come già evidenziato anche in occasione della precedente inaugurazione dell'anno giudiziario, mutando il proprio precedente orientamento alla luce dei predetti parametri, ha riconosciuto anche ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale: non in modo assoluto, tuttavia.

Da un lato, infatti la Corte - sottolineando la necessità di preservare adeguatamente la specificità e le esigenze di coesione e compattezza interna proprie dell'ordinamento militare e così ribadendo che "la previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto [di associazione sindacale] se è

... facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale” - ha considerato legittimo il divieto, previsto sempre dal comma 2 dell’art. 1475 C.O.M., di aderire ad altre associazioni sindacali, restando ammissibili le associazioni professionali a carattere sindacale solo se composte, esclusivamente, da militari. Dall’altro la Corte - evidenziando come in ambito militare non sia compatibile con la Costituzione “un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale ” ed in attesa di un necessario intervento legislativo - ha proceduto ad individuare varie disposizioni, desumibili anche dall’ordinamento costituzionale, utili a colmare un vuoto normativo, inammissibile e, come tale addirittura di “impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale”.

In quest’ottica la Corte ha richiamato l’art. 1475 co. 1 D.Lgs n. 66/2010 che, disciplinando in genere la costituzione di associazioni o circoli, la subordina al preventivo assenso del Ministro della Difesa; ha ribadito come fondamentale che gli statuti delle associazioni -da sottoporre al vaglio degli organi competenti- rispettino il principio di democraticità e neutralità delle Forze armate, dovendosene quindi esaminare con particolare attenzione l’apparato organizzativo, le modalità di costituzione e funzionamento, il sistema di finanziamento, da improntare ad assoluta trasparenza; ha richiamato, ancora, la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare ed in particolare quelle disposizioni (art. 1478, comma 7 D.Lgs. n. 66/2010) che escludono dalla loro competenza le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale; ha escluso che il riconoscimento della libertà di associazione sindacale possa spingersi fino a comprendere il diritto di sciopero, l’esercizio del quale è peraltro esplicitamente vietato dall’art. 1475 co. 4 D.Lgs n. 66/2010, stante la “necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi rilevanti”.

Tenuto conto del nuovo testo dell’art. 1475, co. 2 D.Lgs n. 66/2010 (“*i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*”) così come ridefinito dalla Corte, tempestivamente il Gabinetto del Ministro della Difesa, con una circolare in data 21 settembre 2018, in attesa di un intervento legislativo e allo scopo di dare seguito a quanto indicato dalla Corte Costituzionale, ha specificamente indicato i vincoli ai quali deve ritenersi ad oggi subordinato l’esercizio della libertà

sindacale in ambito militare, così consentendo l'avvio delle procedure finalizzate alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: procedure che, a conferma della sentita necessità, tra i militari, di esprimere le loro istanze anche attraverso l'esercizio di tale libertà, hanno già portato alla costituzione, previo assenso del Ministro della Difesa, di ben 27 associazioni sindacali.

Così come in sede legislativa sono state presentate - e proseguono il loro iter - la proposta di legge n. C875 Corda - depositata già il 5 luglio 2018 - alla quale sono state abbinare le proposte di legge n. C1060 Tripodi e la n. 1702 Pagani (contenenti tutte norme per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo) ed il disegno di legge n. S1542 D'Arienzo depositato il 9 ottobre 2019 (recante norme sulla libertà sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo): testi chiamati a trovare una disciplina che consenta alle associazioni militari a carattere sindacale di perseguire adeguatamente il loro scopo nel rispetto però delle indicazioni fornite dalla Corte e, quindi, tenendo conto della specialità della funzione assegnata alle Forze Armate. Il 9.1.2020 è stata presentata l'ulteriore proposta di legge C2330, Ferrari.

Ma proprio la delicatezza del tema e le numerose implicazioni derivanti dalla pronuncia della sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale non hanno mancato di destare attenzione anche tra gli operatori del diritto.

In tale senso non può non rimarcarsi l'importanza del convegno dal titolo "*Associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari: limiti e prospettive*" organizzato a Roma il 7 maggio 2019, in collaborazione con l'associazione NoiArma, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, dott. Maurizio Block: incontro di studio, aperto dal dott. Block, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Mammone e dall'Avvocato Generale dello Stato, dott. Massimo Massella Ducci Teri, presieduto e coordinato, nella sessione pomeridiana, dal Presidente della Corte Militare di Appello e nel corso del quale hanno svolto le loro relazioni i professori Pierpaolo Rivello (Avvocato in Torino e Professore presso l'Università degli Studi di Bergamo) e Silvia Ciucciovino (Ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi "Roma Tre"), il Consigliere di Stato dott. Vito Poli, l'Avvocato dello Stato dott. Gesualdo D'Elia, il dott. Gaetano Carlizzi (magistrato militare), gli avvocati Andrea

Conti e Massimiliano Strampelli (rispettivamente del foro di Milano e Roma) ed il Gen. B. Giancarlo Trotta (Presidente Co.Ce.R).

Tra i temi toccati in occasione di tale incontro di studi rilevante quello della possibile tensione tra norme disciplinari e penali e esercizio della libertà sindacale: essendosi evidenziato come varie disposizioni contenute nel C.O.M. e nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (riferite alla rappresentanza militare) e alcune fattispecie del codice penale militare di pace (quali quelle previste agli artt. 173, 174, 175, 182, 183, 184, 185 c.p.m.p.), contemplino condotte che - sino a quando il legislatore non interverrà ad individuare puntualmente, sviluppando le necessariamente sommarie indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, i soggetti titolari del diritto di associazione sindacale militare e i limiti, i modi e le materie entro i quali esercitare tale diritto - possono in astratto risultare capaci di integrare tanto forme di espressione della libertà di associazione sindacale quanto illeciti disciplinari o ipotesi di reato (con conseguente necessità di ricorrere in concreto, ove ne sussistano i presupposti - e, quindi, ove si tratti di comportamenti non inutilmente irrispettosi di altri interessi costituzionalmente rilevanti e strettamente necessari al perseguimento degli obiettivi sindacali - alla scriminante di cui all'art. 51 c.p.); e nella medesima ottica è stata da alcuni sottolineata l'opportunità che il legislatore, approfittando dell'intervento in materia di libertà sindacale, colga l'occasione per rivedere anche alcune fattispecie del c.p.m.p.

Ancora sono stati dibattuti le criticità e i limiti che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, restano rispetto al riconoscimento della libertà sindacale in ambito militare: si è infatti sottolineato come se è vero che il mutato orientamento del giudice delle leggi ha trovato la sua ragione nelle fonti europee è però altrettanto vero che sia tali fonti sia quelle internazionali non riconoscono, in determinati settori, direttamente ed incondizionatamente il diritto di associazione sindacale ma ne rimettono la disciplina agli ordinamenti nazionali; e, conseguentemente - sia pure con voci anche dissonanti - è stata evidenziata la difficoltà di procedere ad una sbrigativa sovrapposizione tra libertà sindacale in ambito privato e libertà sindacale in ambito militare: difficoltà che pertanto giustifica - soprattutto nelle more di un intervento legislativo - la presenza di vincoli nella costituzione delle associazioni professionali sindacali a carattere militare e di limiti nello svolgimento dell'azione sindacale e, quindi, la verifica esterna sulle forme organizzative interne, la natura strettamente professionale (tanto

sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo) dell'associazione e degli interessi da rappresentare, la distinzione tra libertà sindacale e diritti promozionali dell'attività sindacale.

Ed, ancora, è stato esaminato il rapporto tra gli organi della rappresentanza militare - configurati in posizione collaborativa e non antagonista - e le associazioni professionali e valutata l'opportunità o meno di una coesistenza di tali due sistemi; scandagliato il tema della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia, dando atto delle diverse posizioni sul punto.

4.4. Modifiche alle norme in tema di impugnazioni: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.

Nella Relazione inaugurale dell'anno scorso è stata presa in esame in modo ampio la nuova disposizione (art. 581 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103) in tema di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.

Sui ricorsi proposti rispetto alle prime decisioni della Corte militare di appello, la Corte di cassazione si è già pronunciata (cfr. ad es. sent. n. 45904/2019): si ritiene tuttavia preferibile, nell'attesa di ulteriori decisioni sul tema, rinviare al prossimo anno la ricognizione delle indicazioni e degli orientamenti del giudice di legittimità.

Con sentenza del 12 giugno 2019 la Corte militare di appello ha nuovamente affrontato, con ampio esame della giurisprudenza della Cassazione in materia, il problema della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2019.

5.1. Rapporti tra giurisdizione militare e ordinaria.

A) Sentenze della Corte di cassazione nell'anno 2019.

Nell'anno 2019 è dato riscontrare una pronuncia della Corte di Cassazione in sede di ricorso per cassazione nella quale si prende posizione in merito ad una eccezione difensiva relativa alla giurisdizione militare così come risolta dalla sentenza n. 35/2018 della Corte militare di appello, Sez. II del 18/04/2018.

La decisione di secondo grado riguardava il reato di Ritenzione di oggetti di munizionamento continuata ed aggravata (artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2, 164 e 166 c.p.m.p.) contestato a un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri.

Lo stesso aveva a carico altro procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica per il connesso delitto di detenzione delle medesime cartucce ca. 9 parabellum.

La Corte militare di appello affrontava la questione relativa alla giurisdizione sollevata dall'imputato, il quale prospettava la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla base del disposto dell'art. 13, co. 2 c.p.p. in quanto il reato comune contestato - art. 2, l. n. 895 del 1967 - è punito più gravemente di quello militare.

Avverso la citata sentenza della Corte, il difensore dell'imputato, stante il mancato accoglimento della prospettazione relativa al difetto della giurisdizione militare, proponeva ricorso chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente evidenziava che ai giudici militari era stata richiesta una declaratoria di assenza di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio, invece, riteneva macroscopicamente erronea la qualificazione giuridica operata innanzi i giudici ordinari, valutava sussistere nel caso in esame il reato contravvenzionale previsto dall'art. 697 c.p. e risolveva il difetto di competenza per connessione in suo favore.

In tal modo, asseriva il difensore dell'imputato, la Corte di merito si sostituiva a uno scrutinio meramente formale delle regiudicande con una non consentita delibazione di merito sulla configurabilità dell'ipotesi di accusa coltivata dal P.M. ordinario di cui al citato art. 2, legge armi, in questo senso precludendo alla giurisdizione ordinaria di esercitare la *vis attractiva* sulla meno grave ipotesi delittuosa oggetto di questo procedimento.

Secondo il ricorrente, la Corte militare di appello pretendeva di ampliare il proprio orizzonte cognitivo giungendo ad attribuirsi un giudizio di merito sulla regiudicanda comune, laddove avrebbe dovuto limitarsi a considerare l'accusa formulata dal P.M. ordinario, al netto soltanto degli errori macroscopici sui luoghi o sui tempi indicati.

La Sez. I della Corte Suprema con la sentenza n. 25352 del 15 gennaio 2019, ritenendo infondata la censura, respingeva il ricorso.

Rilevava *in primis* che vi era stato un evidente errore nella qualificazione giuridica del reato comune contestato, essendo ormai *ius receptum* il principio secondo cui la fattispecie di detenzione di cartucce cal. 9 parabellum avendo riguardo ad armamento per arma comune da sparo deve essere inquadrata nella meno grave contravvenzione punita dall'art. 697 c.p.

La Corte Suprema osservava che non può non rilevarsi come "*nella speculare ipotesi del conflitto positivo di giurisdizione, il giudice di*

legittimità è chiamato anche a valutare se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo, in caso contrario, a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.

In questa prospettiva, quando si deve determinare la giurisdizione per connessione fra reati comuni e reati militari- operando tale connessione soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 16, 3 co. C.p.p.- la verifica della maggiore gravità del reato si compie avendo riguardo alla contestazione formulata dal P.M., a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione, a meno che nell'ambito dell'imputazione stessa non siano identificabili errori macroscopici e immediatamente percepibili, dei quali è conseguente non tenere conto".

Coerentemente, coniugando gli indicati principi e valutato assolutamente acclarato che, in tema di armi, la pistola semiautomatica 9x19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce 9x19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra il reato di cui all'art. 697 c.p., il percorso logico seguito dalla Corte di merito veniva valutato come corretto.

B) Le decisioni declaratorie di difetto di giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria militare nell'anno 2019.

Nell'anno appena trascorso è possibile annoverare tre provvedimenti (due sentenze ed una ordinanza), tutti emessi dal GUP presso il T.M. di Napoli, con le quali veniva dichiarato ai sensi dell'art. 20 c.p.p. la carenza di giurisdizione da parte della Autorità giudiziaria militare precedente e la conseguente trasmissione degli atti alla Autorità giudiziaria ordinaria ovvero la propria incompetenza a mente dell'art. 22 c.p.p.

In un caso (sentenza del 5/11/2018) si trattava di un procedimento incardinato per il delitto di Minaccia ed ingiuria ad un inferiore; per lo stesso fatto, qualificato come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) erano in corso le indagini anche da parte della Procura ordinaria.

Secondo il GUP, in considerazione della specifica modalità oggettiva collegata ai soggetti passivi, non prevista del codice penale militare di pace ma solo dal codice penale all'art. 337, ovvero la minaccia idonea ad

impedire od ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione, unitamente al collegato dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di usare minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, appare evidente che il fatto di reato debba ricondursi alla fattispecie delittuosa comune di cui all'art. 337 c.p.

Nella sentenza si prescinde dalla questione se sussista un concorso apparente di norme o se ci si trovi in presenza di concorso formale o continuazione fra reati, essendo precluse al GUP tali valutazioni.

Ne consegue che il giudice competente a decidere sulla resistenza a p.u. dovrà giudicare anche circa il reato militare in base al combinato disposto dall'art. 12 c.p.p. (connessione) e art. 13 c.p.p. (attribuzione della competenza a decidere) essendo il reato comune più gravemente punito di quello militare.

Nel secondo caso relativo ad un delitto di Peculato militare, il giudice riteneva più corretta la diversa qualificazione giuridica di Peculato d'uso punito dall'art. 314 cpv. c.p., in quanto le ipotesi accusatorie facevano riferimento ad una appropriazione limitata nel tempo di alcune auto di servizio poi restituite alla loro naturale destinazione.

In assenza di una corrispondente norma nel codice penale militare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. (Corte cost. n. 286/2008), il GUP, trovandosi di fronte ad un reato comune, declinava la propria giurisdizione in favore di quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria (sentenza del 7 novembre 2019).

Infine, nell'ordinanza del 26/09/2019, pronunciata nell'ambito di un procedimento relativo al reato di Minaccia ad inferiore, si faceva rilevare la contestuale pendenza di altri procedimenti penali presso le Procure presso Tribunali ordinari per il reato di cui all'art. 323 c.p. commesso sempre dallo stesso militare. Il GIP osservava nel suo provvedimento che dalla lettura della denuncia/querela in atti i fatti che integrerebbero i reati militari e quelli relativi all'abuso di ufficio sarebbero stati commessi gli uni per eseguire od occultare gli altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv. c.p.

Tale situazione, ad avviso del giudice procedente, integra una duplice ipotesi di connessione di reati ex art. 12, lett. b) e c) c.p.p. che – nel caso di specie - determina la competenza per tutti i delitti ex art. 13 c.p.p. del giudice ordinario, attesa la pena più severa prevista per il delitto di cui all'art. 323 c.p.

Pertanto, a mente dell'art. 22 c.p.p. venivano restituiti gli atti al P.M. per incompetenza.

C) Reati di durata e giurisdizione.

Presso il Tribunale militare di Verona si è posto il problema se sussista o meno la giurisdizione militare in relazione a reati permanenti che si siano perfezionati quando l'autore era in servizio e si siano consumati, e nel caso concreto scoperti, quando il predetto era stato collocato in congedo.

E' noto come, a seconda della peculiare struttura delle singole norme incriminatrici, si distingua tra reati istantanei e reati di durata e come a tale distinzione si correli l'ulteriore discriminazione tra perfezione dei reati e consumazione dei reati.

Il concetto di perfezione designa il momento in cui sono integrati tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma, cioè il momento in cui il fatto concretamente posto in essere dall'agente corrisponde a quello astratto contemplato dalla fattispecie legale.

Il concetto di "consumazione" trae origine dal rilievo che talvolta l'integrazione dello schema descrittivo del reato, e quindi la sua perfezione, non determina la cessazione della offesa tipica, che perdura nel tempo e mantiene intatto la idoneità offensiva del bene protetto.

La distinzione tra perfezione e consumazione, con le conseguenze in tema di competenza e decorrenza della prescrizione, si riscontra in particolare nei reati permanenti e abituali. Si tende inoltre a ricondurre i reati a duplice schema di realizzazione (corruzione, usura) ed i c.d. reati a consumazione prolungata, tra i quali spicca il reato di truffa nella ipotesi in cui il profitto ottenuto per il tramite di artifici e raggiri si articola in prestazioni con cadenza periodica (pensioni, stipendi ed emolumenti vari).

Può ben comprendersi la delicatezza della questione che, attenendo ai confini tra giurisdizioni, può solo avvalersi sino ad un certo punto delle norme specificamente destinate a regolamentare la competenza, in specie di quella che, con riguardo al reato permanente, fissa nel luogo ove si è perfezionato il reato (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione) quella competenza territoriale che in passato era invece attribuita al giudice del luogo in cui era cessata la consumazione. Il che sta a testimoniare di opzioni legislative entrambe plausibili ed entrambe sperimentate nel diritto positivo.

Del pari non è possibile trarre indicazioni univoche dall'unica norma (377 c.p.m.p.) che in passato regolamentava una vicenda affine, prevedendo che per i reati di assenza dal servizio il giudizio in contumacia fosse

tendenzialmente possibile solo ad assenza cessata, cioè ad avvenuta consumazione dei reati permanenti di diserzione e mancanza alla chiamata. Ciò per la risolutiva ragione che il momento consumativo di tali reati, anche nella estrema evenienza che coincidesse con il congedo assoluto, si collocava pur sempre in un momento in cui il soggetto era considerato ad ogni effetto in servizio alle armi.

Insomma, la questione richiede inevitabilmente di porre mano alla ragion d'essere della giurisdizione speciale, chiedendosi se quel frammento di reato che si è realizzato dopo la cessazione di appartenenza alle forze armate faccia venire meno l'indispensabile requisito soggettivo che, per costituzione e diritto positivo, condiziona la giurisdizione penale militare. O se, per contro, assuma rilevanza determinante il momento in cui il reato è stato perfezionato.

E' stato espresso il convincimento che il parametro di riferimento per l'individuazione ed irreversibile radicamento della giurisdizione penale militare consista nella perfezione del reato, in quanto è in tale momento che si realizza la commissione del reato e diviene ineludibile l'avvio delle pertinenti indagini preliminari e quindi per l'inizio del procedimento penale.

La circostanza che la condotta offensiva del reato perduri non sembra espletare alcuna rilevanza ostativa e di conseguenza appare eccentrica l'opzione che considerasse come fattore di spostamento della giurisdizione un evento che è successivo alla perfezione del reato.

Intuibili ragioni di coerenza sistematica, pertanto, impongono di applicare lo stesso criterio anche nelle ipotesi in cui, perfezionatosi il reato di durata in costanza di servizio militare, la successiva consumazione intervenga allorquando l'autore del fatto abbia cessato di appartenere alle forze armate.

D) Anche presso il Tribunale militare di Roma, in ordine al reato di ritenzione di oggetti di armamento, si è posta ripetutamente la questione della individuazione del giudice munito di giurisdizione allorquando il reato sia stato posto in essere da militare che abbia perso tale status al momento dell'accertamento (sequestro del munizionamento).

In merito risultano proposte diverse soluzioni:

- Giurisdizione militare. Seguendo l'orientamento della Suprema Corte nel caso di reato permanente va distinto il momento commissivo dal momento consumativo. Pertanto il reato deve ritenersi commesso quando sono integrati gli estremi della fattispecie tipica e consumato al momento

della cessazione della permanenza (Cfr. Cass. Sez. IV 29.3.2007 n. 12793).

Nel caso in questione il reato di cui agli artt. 164 e 166 c.p.m.p, attesa la natura di reato permanente, si ritiene commesso nel momento in cui la ritenzione è avvenuta ossia allorquando il bene sia stato arbitrariamente ritenuto rendendolo non più destinato al servizio. (cfr. TSM 1.2.1946 e TSM 9 aprile 1946: *“Il reato di cui all’art. 166 c.p.m.p. si perfeziona al momento in cui la cosa che non ha cessato di appartenere legittimamente al servizio militare è ricevuta o comunque ritenuta”*).

Ciò rileva anche al fine di individuare l’autorità giudiziaria munita di giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 263 c.p.m.p., come parzialmente dichiarato incostituzionale con sentenza n. 1992 n. 429, l’autorità giudiziaria militare ha giurisdizione per i reati commessi dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

Pertanto la qualifica di militare in servizio o considerato tale deve sussistere al momento in cui il reato militare è “commesso”.

- Giurisdizione ordinaria.

La cognizione va attribuita tenendo conto del momento della consumazione del reato ossia del momento in cui la ritenzione è accertata con conseguente cessazione della permanenza e pertanto, atteso che il soggetto agente a tale data ha già perso la qualifica di militare, la cognizione è riservata al giudice ordinario.

- Doppia giurisdizione

La perdita della qualità di militare costituisce elemento interruttivo della permanenza. Pertanto il giudice militare avrà piena cognizione dei fatti sino a quel momento mentre per la persistente condotta la cognizione è riservata all’Autorità giudiziaria ordinaria.

E) Reati di insubordinazione e oltraggio a pubblico ufficiale.

Si è notato di recente un diverso orientamento da parte della Suprema Corte in merito ai rapporti tra il reato di insubordinazione con ingiuria e quello di oltraggio a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta sia posta in essere da militare, qualificatosi come tale, e fermato da colleghi per i controlli di polizia.

In merito, a fronte dell’ormai consolidato orientamento secondo cui tra le fattispecie di reato sussisterebbe una ipotesi di concorso apparente di norme risolvibile mediante l’applicazione del criterio della specialità bilaterale a

favore del reato militare, di recente la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario configurando un concorso materiale tra reati e attribuendo alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria entrambi i reati attesa la maggiore gravità di quello comune (Cass. Sez. I del 7.11.2019 n. 51970)

F) Connessione tra reati militari e reati comuni.

Va dato atto al legislatore di avere disciplinato il delicato tema della connessione tra reati militari e comuni con criteri di saggio contemperamento dei vari interessi in conflitto e con una statuizione in cui la esigenza del processo unitario si coniuga con quella di preservare la specialità della giurisdizione.

Con una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 48461 del 2019) si è ribadito che, in base all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., in caso di connessione di reati, la "potestas iudicandi" spetta al giudice ordinario anche per il reato militare alla unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16, comma 3, cod. proc. pen.; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, sicché al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.

Con tale decisione è stata ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario in una ipotesi di conflitto positivo con riguardo ad un fatto rispettivamente rubricato, dai due organi giudiziari che procedevano contestualmente, come reato di peculato comune e reato di peculato militare.

Il giudice del conflitto ha deciso per la giurisdizione del giudice ordinario osservando che *"il reato comune di peculato, punito dall'art. 314 cod. pen. con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, è più grave del reato di peculato militare aggravato, punito dagli artt. 215 e 47 (aggravante comune, non influente sulla pena) cod. pen. mil. pace con la pena della reclusione militare da due a dieci anni."*

In dottrina è stata espressa una valutazione critica rispetto a tale decisione, ritenendosi che nel rapporto tra il reato di peculato e quello di peculato militare non si sia in presenza di un caso di connessione, per il quale opera l'art. 13 c.p.p., ma di un caso di concorso apparente di norme, da risolvere sulla base del principio di specialità, e pertanto con l'affermazione della giurisdizione militare, attesa la natura speciale del reato di peculato militare. A ritenere diversamente, d'altro canto, dovrebbe essere riconosciuta

la giurisdizione del giudice ordinario in ogni caso di reati obiettivamente militari, quando la corrispondente fattispecie comune sia più grave di quella militare: con il paradosso che poi il giudice ordinario, in applicazione del principio di specialità, dovrà applicare non il reato comune più grave ma la speciale e meno grave fattispecie prevista dal codice penale militare di pace.

A prescindere comunque dal merito della citata decisione, di cui si è preso rispettosamente atto (anche se, sia consentito dire, appaiono condivisibili i rilievi dottrinali sulla circostanza che non si sia fatta in questo caso corretta applicazione del principio di specialità, che presidia i confini tra le giurisdizioni e che si basa sulla pacifica natura speciale dei reati militari che consistano in fatti coincidenti con quelli di un corrispondente reato comune), si vuole in questa sede sottolineare, integrando ed approfondendo considerazioni già svolte in occasione della inaugurazione del pregresso anno giudiziario, come il perdurante congelamento della fattispecie del reato di peculato militare sia ormai divenuto foriero di condizionamenti che operano quasi alla stregua di correnti carsiche e producono l'effetto di far esplorare ogni risorsa tecnica disponibile per sottrarsi alla inappagante ed iniqua conclusione che fatti di identico spessore lesivo debbano essere oggetto di differenti valutazioni per la sola circostanza che a commetterli sia stato un civile od un militare.

Il tutto con l'ulteriore elemento di turbativa che discenda dalla circostanza che il fatto può essere stato commesso in concorso tra civili e militari e per tale ragione genera una risposta sanzionatoria che, a seconda delle prospettive codicistiche di valutazione, appare fortemente differenziata: da due a dieci anni di reclusione per il peculato militare; da quattro a dieci anni e sei mesi di reclusione per il peculato comune.

Ma ciò che solleva le più forti perplessità è il residuale e gravoso carico sanzionatorio previsto per il reato di peculato comune, del tutto inoperante nel caso il medesimo fatto venga qualificato come peculato militare.

Oltre a quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno, merita soffermarsi in questa sede sul regime delle pene accessorie.

Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 317 bis del codice penale, la condanna per il reato di peculato comune comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso che venga inflitta una condanna non superiore a due anni o ricorra la attenuante del fatto di lieve entità. In quest'ultimo caso, la pena accessoria è prevista di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette.

A completare il quadro di risposte sanzionatorie interviene la nuova formulazione dell'articolo 166, comma 1, del codice penale, per effetto della quale il giudice, in deroga al principio generale, può disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda i suoi effetti alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Orbene, si ritiene che nessuna delle predette disposizioni possa applicarsi al reato di peculato militare, rispetto al quale continua a valere l'antico, e mai aggiornato, criterio che correla l'interdizione dai pubblici uffici alla pena accessoria della degradazione.

La norma che viene in rilievo è quella dell'articolo 28 c.p.m.p., ai sensi della quale, in estrema sintesi: la degradazione è una pena accessoria perpetua e priva il condannato per reati militari della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello stato; essa si applica, in generale, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni; nel caso venga applicata la degradazione "restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma delle legge penale comune".

Orbene, la legge penale comune prevede, con l'articolo 29 del codice penale, che si applichi la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni; mentre si applica la pena accessoria della interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni cinque nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre.

Tale disposizione generale, però, non trova applicazione con riguardo al reato di peculato comune, che per le recenti norme, come già rilevato, è presidiato da un carico afflittivo più corposo e prevede la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione superiore ad anni due e quella della interdizione temporanea, da cinque a sette anni, per l'ipotesi di condanna alla reclusione non superiore agli anni due.

Queste più gravose norme, che introducono una deroga all'ordinario statuto che disciplina i presupposti e la durata della interdizione dai pubblici uffici e fanno del peculato comune uno dei reati con maggior carico di sanzioni interdittive, non potranno essere applicate al reato di peculato militare, che continuerà a godere di una rilevante "franchigia punitiva" tutte le volte che non sarà applicata la degradazione, e quindi tutte le volte che per il reato sarà inflitta una pena inferiore a cinque anni di reclusione.

In tali casi, infatti, l'unica pena accessoria applicabile al peculato militare è quella della rimozione, che, per mancanza di qualsiasi elemento di collegamento, è del tutto autonoma, priva il condannato del grado militare e non comporta alcuna interdizione dai pubblici uffici.

Per contro, in quei casi in cui per il peculato militare vi sarà la sola pena accessoria della rimozione, il corrispondente peculato comune, punito con più elevate pene detentive, sopporterà il cumulativo ed aggiuntivo carico della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e della sanzione della riparazione pecuniaria, per tacere delle conseguenze che questo carico sanzionatorio produce sull'accesso ai riti alternativi.

Deve prendersi atto, quindi, di come questa differenza sanzionatoria tra i due reati, pur simili per struttura e finalità e provvisti di una identica carica offensiva, abbia raggiunto e superato il limite connesso alle esigenze della speciale materia penale militare, che aveva giustificato le lievi differenze originarie.

Occorre pertanto porvi adeguato rimedio. Ma, sia consentito concludere, il rimedio non può essere la lesione del fondamentale criterio della specialità di reati militari e la sovrapposizione del peculato comune a quello militare sol perché punito più severamente; tale rimedio, oltre a contrastare con la norma sulla connessione di reati militari e comuni, lede l'essenza stessa della giurisdizione militare e non può quindi costituire una adeguata soluzione; neanche quando la finalità sia quella di apprestare al fatto la sanzione giusta ed adeguata.

5. 2. *Ne bis in idem.*

A) Presso il Tribunale militare di Verona è stata presa in esame la rilevanza del *ne bis in idem* nei rapporti tra il reato di ritenzione di effetti di armamento militare (164-166 c.p.m.p.) ed i reati comuni di detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nell'ambito di processo celebrato con rito abbreviato per il reato di ritenzione di un quantitativo di cartucce calibro 9 parabellum in dotazione alle FF.AA., il difensore dell'imputato ha eccepito la improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, quale effetto del decreto penale, non opposto ed esecutivo, con cui il giudicabile era stato giudicato a condannato per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) in relazione al medesimo quantitativo di cartucce.

Nell'argomentare tale eccezione, la difesa dell'imputato ha fatto riferimento in primo luogo alla recente e consolidata giurisprudenza che

ritiene qualificabile come arma comune da sparo – e non da guerra - la pistola semiautomatica Beretta cal. 9 parabellum e annette la medesima qualifica anche al pertinente munizionamento.

In secondo luogo la difesa ha fatto riferimento alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, la quale, sul ritenuto presupposto che la garanzia del *ne bis in idem* vada correlata al fatto inteso nella sua dimensione materiale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Nel caso di specie il giudice della udienza preliminare non ha condiviso le deduzioni difensive ed ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale militare non coincidesse, nella sua nuda ed integrale materialità, con quello su cui era intervenuto il giudicato ordinario.

In particolare si è rilevato che l'art. 697 cod. pen. configura un reato omissivo proprio, nell'ambito del quale la detenzione delle munizioni è il *prius* fattuale (c.d. situazione tipica) da cui scaturisce l'obbligo, penalmente sanzionato, di denunciare tale detenzione agli organi di pubblica sicurezza nel prescritto termine di 72 ore dalla acquisita detenzione delle munizioni. L'art. 697 cod. pen. pertanto, integra un reato omissivo che si consuma con lo scadere del termine predetto, avente carattere perentorio.

Il reato militare ex art. art. 166 c.p.m.p., invece, si perfeziona in virtù dell'esclusivo rapporto di illecita detenzione e si profila come lesivo sia del servizio che del patrimonio della amministrazione militare, posto che il significato offensivo di tale condotta si coglie nella fuoruscita degli oggetti, in illecita detenzione, dalla sfera di esclusiva disponibilità della amministrazione militare, che per tale ragione risulta pregiudicata anche nel profilo funzionale, in conseguenza della diminuita consistenza numerica del munizionamento a sua disposizione.

La questione è indubbiamente delicata e si presenta in tutta la sua problematicità anche in una sfera di carattere più ampio, involgendo in particolare il tema dei rapporti tra il reato militare di cui al combinato disposto degli articoli 164-166 del codice penale militare ed il reato di detenzioni di armi e munizionamento da guerra (articolo 2 delle legge n. 895 del 1967).

Nella sopra indicata prospettiva comparatistica si coglie, sia consentito dire, il limite dell'approccio che reputa essenziale e risolutiva la

medesimezza del fatto storico e su tale presupposto ricollega all'intervenuto giudicato per uno dei reati in concorso formale l'ineludibile conseguenza del *bis in idem* per l'altro, con il corollario del divieto di un secondo procedimento penale.

In tal modo, infatti, sembra delinarsi un effetto che si risolve nella disapplicazione del puntuale ed autonomo intento di tutela che il legislatore penale militare ha ritenuto di statuire.

Nel caso del reato militare di ritenzione di effetti di armamento, infatti, si è al cospetto di una norma che è sussidiaria rispetto ai reati che tutelano il patrimonio e che si realizza in tutti i casi in cui, fermo restando l'ingiustificato possesso, non si riesca a stabilirne le precise modalità di acquisizione; e quindi non si possa ricondurre il fatto nei tradizionali reati, per citarne alcuni, di peculato, furto, appropriazione indebita, ricettazione etc.; cioè reati con un differente e più ampio elemento oggettivo, nel cui ambito il possesso è solo uno dei frammenti costitutivi.

Inoltre si richiede, e questo è un connotato oggettivo che non compare nella fattispecie del reato comune, che gli oggetti detenuti siano privi di indizi e tracce che dimostrino la non appartenenza alla amministrazione militare; un requisito, quindi, che ha l'evidente funzione di confermare il carattere sussidiario della fattispecie in esame.

Quanto sopra ha il senso di dire che si è in presenza di una norma incriminatrice che "guarda al passato", cioè agli antecedenti, non comprovati, del possesso illecito e si limita a sanzionare il solo frammento del possesso, che è considerato illegittimo e penalmente rilevante per la duplice e concomitante ragione che: a) concerne beni dell'amministrazione militare; b) concerne beni che sono ancora, per mancanza di segni che concludano il contrario, nella appartenenza della amministrazione militare.

Il contestuale reato di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra, per contro, ha la peculiarità di "guardare al futuro", perché il suo scopo è quello di punire il possesso di un arma in ragione dell'impiego che possa esserne fatto.

Sembra quindi che sia corretto concludere per la contestuale applicazione delle due norme incriminatrici; la prima sanziona l'offesa al patrimonio ed al servizio militari ed è calibrata sull'ingiustificato possesso di un bene che appartiene alla amministrazione militare e non presenta alcun indizio che possa farne predicare la cessazione di appartenenza; la seconda sanziona la virtualità di impiego di tale oggetto ed è radicata sulla mancanza dello speciale provvedimento autorizzativo che è a tal fine richiesto.

B) Anche presso la Corte militare di appello con la sentenza della II Sezione del 15 maggio 2019, è stata esaminata la questione dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* tra il fatto contestato di ingiuria ad inferiore e quello p. e p. dall'art. 612 bis c. p. (atti persecutori) contestato dall'Autorità giudiziaria ordinaria e archiviato.

La Corte ha ritenuto non preclusiva la precedente archiviazione in relazione agli stessi fatti rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nella decisione delle Sezioni unite, citata dall'appellante, Cass. Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, la pronuncia precedente era una condanna, non un'archiviazione.

Inoltre, nella sentenza n. 27/1995, 12-19 gennaio 1995, la Corte costituzionale, «Investita del giudizio in ordine a una imputazione per la quale era stato in un primo tempo emesso provvedimento di archiviazione, cui aveva fatto seguito l'emissione del decreto di citazione a giudizio in assenza della autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Breno, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 414 citato, nella parte in cui "non consente di rilevare o eccepire la nullità del decreto di citazione nel caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari"» ha comunque dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione».

Quanto al richiamo alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 19 giugno 2016, C-486/14, Piotr Kossowski - sentenza della Corte (Grande Sezione) su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Germania, - in cui si è deciso che «Il principio del *ne bis in idem* sancito all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di

istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione siffatta», il Collegio ha rilevato che la decisione, a prescindere dall'aspetto dell'istruzione approfondita o meno, nel procedimento di istruzione chiuso, dirime la questione soltanto nell'ambito della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, non applicabile al caso in esame, e non riguarda lo statuto complessivo del giudicato penale in rapporto a una precedente archiviazione.

Ad avviso del Collegio andava escluso che in questa vicenda fosse necessaria alcuna interpretazione pregiudiziale da rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti il protocollo 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 4, Diritto di non essere giudicato o punito due volte, stabilisce: «1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta», mentre nella Carta di Nizza, art. 50, "Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato", si legge: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

5.3. Applicabilità ai reati militari della aggravante di discriminazione razziale.

Nell'ambito di un procedimento penale, presso il Tribunale militare di Verona, per insubordinazione con ingiuria è stata applicata la circostanza aggravante della discriminazione razziale - prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con legge 25 giugno 1993, n. 205 - ai sensi della quale *“per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico,*

nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".

In merito alla valenza della circostanza in questione ed ai presupposti necessari per la sua configurazione, è dato cogliere, secondo il Tribunale militare di Verona, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, due diversi orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, ai fini della sussistenza dell'anzidetta aggravante non può reputarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e, almeno potenzialmente idonea, a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Si deve di conseguenza escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di "odio" ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione. E parimenti si deve considerare che, quanto alla "discriminazione", la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione.

L'essenza di detta «finalità di odio e discriminazione», per contro, deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. n. 654 del 1975, secondo cui (nel testo italiano) essa *"sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica"* (sentenze n. 44295 del 17.11.2005, n. 42258 del 22.12.2006, n. 13679 del 20.02.2007).

Il suddetto orientamento interpretativo non è condiviso da altra giurisprudenza, che allo stato sembra prevalente, della Suprema Corte, che le rimprovera di discostarsi dal chiaro tenore letterale dell'aggravante e di

presupporre, ai fini della sua integrazione, una condizione non richiesta dalla legge: ossia la destinazione della condotta o, quanto meno, la sua potenziale idoneità a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il riprovevole sentimento di discriminazione ed odio razziale o, comunque, a dar luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Si argomenta che il suddetto limite esegetico non ha il riscontro della lettera della legge e si aggiunge che intesa in tal modo l'aggravante dovrebbe escludersi in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga nell'assenza di terze persone e quindi nei contesti in cui l'esteriorizzazione della pulsione discriminatoria non possa sortire pericolosi effetti emulativi.

Siffatta conclusione, si sottolinea, non appare in linea con la *ratio* della disposizione normativa in questione, che intende sanzionare con maggiore severità i reati (punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e che esprime un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che, alla specifica anti-giuridicità, assommino un'ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatori di uno dei sentimenti espressamente considerati. Non è, dunque, necessario, si conclude, che la ostentazione di tali motivazioni avvenga in modo da ingenerare il rischio di reiterazione di analoghi comportamenti; ed è di conseguenza sufficiente che l'azione rechi, in sé, le prescritte connotazioni, immediatamente percepibili nel contesto in cui è maturata, avuto riguardo al comune sentire ed alla comune accezione dell'espressione usata.

Secondo questo secondo orientamento, in conclusione, per la configurazione dell'aggravante occorre accertare se l'espressione ingiuriosa abbia la richiesta connotazione discriminatoria o sia rivelatrice di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valutando le parole offensive sia in sé che nel contesto sociale e culturale in cui sono state pronunciate (in tal senso le sentenze numero: 19378 del 20.05.2005; 9381 del 17.03.2006; e 37609 dell'15.11.2006; sez., sentenze n. 13530 e 7859 del 2017).

Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto di condividere questa seconda impostazione, ritenendo che rientri nel campo di efficacia della aggravante ogni e qualsiasi espressione lesiva dell'altrui onore che si esprima con parole o atti riconducibili, nella loro accezione negativa, alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione. Di conseguenza, l'aggravante viene ritenuta sussistere tutte le volte che la condotta delittuosa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza o di un'etnia rispetto ad altre. Nel contesto della motivazione,

peraltro, si è anche affermato che le concrete modalità di esternazione delle offese erano idonee a suscitare in coloro che avevano avuto modo di percepirle il rischio di condivisione o accettazione di determinati atteggiamenti discriminatori.

5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa: vilipendio.

A) La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35988/2019, ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di vilipendio della Repubblica (art. 81 c.p.m.p.), in relazione al caso di un ufficiale che aveva pubblicato sul proprio profilo *Facebook* espressioni offensive nei confronti dello "Stato".

Il giudice di legittimità ha riaffermato che il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso.

Inoltre, in riferimento al requisito di pubblicità del messaggio, è stato rilevato che la giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca *Facebook* integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone

B) In un procedimento presso il Tribunale militare di Roma, a carico di un militare imputato di vilipendio alla Repubblica pluriaggravato, con ordinanza del 19.11.2019, è stata rigettata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede che non si possa procedere senza l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 313 c.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

L'ordinanza di rigetto, richiamati i principi enunciati da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 ottobre 2017 n. 215 in tema di ingiuria, evidenziava la natura speciale del reato punito dall'art. 81 c.p.m.p. ricavabile da ragioni sia storiche che sistematiche. Storiche in quanto solo successivamente all'entrata in vigore del c.p.m.p., l'art. 3 del r.d.l. 9 dicembre 1941 n. 1386, convertito nella legge 7 maggio 1942 n. 560 (avente ad oggetto il "funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e la proroga del relativo termine"), nell'attribuire la cognizione di alcuni

reati militari e comuni al Tribunale speciale, estendeva anche ai primi la condizione di procedibilità dell'autorizzazione ministeriale, già prevista per analoghi reati comuni. Tale norma veniva poi abrogata dall'art. 2 del DL 22 dicembre 2008 n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa) convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009 n. 9, con la quale veniva ristabilita la situazione normativa originaria. Sistematiche in quanto nel caso del reato militare, rileva la tutela del bene giuridico della fedeltà alla Repubblica, alle Istituzioni costituzionali ed alle Forze Armate e non solo di quello della personalità dello Stato.

C) In ordine allo stesso reato, in una sentenza pronunciata presso il Tribunale militare di Napoli si esamina la delicata problematica tra il diritto costituzionalmente garantito, riconosciuto ad ogni cittadino, della libera manifestazione del pensiero ed i suoi limiti, sanzionati penalmente dalle fattispecie di diffamazione e vilipendio; con particolare riferimento, per quest'ultimo delitto (punito dal c.p.m.p. molto più gravemente rispetto alla corrispondente ipotesi del c.p. ordinario), al diritto di critica consentito in base al criterio della continenza formale e sostanziale, che può essere interpretato diversamente nei confronti del cittadino in presenza di espressioni che, seppure volgari, siano ormai di uso comune e/o in ambito professionale militare.

5.5. Reati contro il servizio militare: diserzione; violata consegna; sabotaggio di opere militari; rivelazione di notizie segrete o riservate.

A) La Corte militare di appello ha preso in esame il caso in cui un militare era stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli di diserzione aggravata, che veniva unificato, in base al vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., con quello analogo già definitivamente accertato con la sentenza n. 18 del 2018 emessa dallo stesso Tribunale militare di Verona in data 19 marzo 2018 (divenuta irrevocabile il 27 aprile 2019).

I primi giudici, tuttavia, sulla base del perdurare dell'assenza dal servizio e, quindi, dello stato antiggiuridico della condotta tenuta dal prevenuto, ritenevano di non poter formulare una prognosi favorevole circa la non reiterazione in futuro di condotte criminose, con conseguente impossibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, avanzando, in premessa, istanza volta ad acquisire al fascicolo del dibattimento un documento dal quale risultava che, nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza gravata, l'Amministrazione della Difesa aveva disposto, con decretazione del Direttore della competente Divisione, la perdita del grado, con correlativa cessazione del rapporto di impiego tra l'imputato e l'Amministrazione. Tale documento, ad avviso dell'appellante, assumeva una indubbia rilevanza ai fini del gravame proposto, in quanto avrebbe consentito, quantomeno, di revocare in dubbio gli esiti della verifica compiuta dei giudici di primo grado in ordine al rischio di reiterazione del reato in contestazione e ai presupposti per la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'intervenuta cessazione del rapporto di impiego tra l'imputato e l'amministrazione di appartenenza, con correlata perdita del grado da parte del militare, doveva, infatti, indurre, secondo il difensore, a ritenere attualmente venuti meno i presupposti e le condizioni per una eventuale recidiva.

Tale assunto veniva condiviso da questa Corte militare di appello, in quanto dal documento in questione emergeva chiaramente che, nei confronti dell'imputato, in conseguenza della precedente sentenza con la quale il medesimo era stato condannato definitivamente per un reato militare a una pena non condizionalmente sospesa, comportante anche la pena accessoria della rimozione dal grado, era stata decretata, dal competente Direttore di Divisione della Direzione Generale di Personale del Ministero della Difesa, la perdita del grado, in esecuzione della pena militare accessoria della rimozione dal grado di cui alla suindicata sentenza, con conseguente cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione della Difesa e l'iscrizione d'ufficio del Graduato nel ruolo dei Militari di Truppa dell'Aeronautica Militare senza alcun grado (Aviere). In considerazione di tale provvedimento ministeriale doveva ritenersi, pertanto cessato il rapporto di impiego con l'Amministrazione della Difesa e, con esso, anche il perdurare dell'assenza arbitraria dal reparto oggetto del presente giudizio, che aveva rappresentato l'ostacolo unico alla concessione, da parte dei primi giudici, del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, che, quindi, ad avviso della Corte poteva, invece, trovare adesso concessione.

La Corte riteneva, inoltre, che tale beneficio dovesse essere esteso all'intera pena così come complessivamente determinata dai giudici di primo grado, riguardante e comprendente anche la originaria pena della reclusione

militare precedentemente inflitta con altra sentenza del Tribunale militare di Verona, ormai divenuta irrevocabile. Si osservava, infatti, che, se è pur vero che una espressa previsione al riguardo sia contemplata dal codice di rito, all'art. 671 c.p.p. con specifico ed esclusivo riferimento al giudizio esecutivo, debba ritenersi che, a maggior ragione, tale possibilità sia consentita al giudice nella precedente fase cognitiva, allorché entrambe le sentenze di condanna per i reati da ritenersi uniti dal vincolo della continuazione, o anche una sola di esse – come nel caso di specie – non fossero ancora divenute irrevocabili, in considerazione della *ratio* ispiratrice di tale istituto che è quella di mitigare il più possibile il trattamento sanzionatorio nei confronti del reo, attraverso il riconoscimento della sostanziale unicità dei reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, estendendone la concedibilità e i correlati benefici anche alla fase esecutiva, successiva, quindi, alla irrevocabilità delle condanne, sul presupposto, tanto implicito, quanto evidente, del riconoscimento di tale prerogativa già nella precedente fase cognitiva.

In questo senso, si è osservato che si è, peraltro, espressa la suprema Corte di cassazione nell'affermare che *“In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l'applicazione del beneficio sull'intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa”* (Cass. Sez. I, n. 35845 del 29 maggio 2015). In tale giudizio, come è dato leggere in sentenza, la questione di diritto che era stata posta al giudice di legittimità riguardava proprio tale facoltà per il giudice della cognizione: *“La questione in diritto va correttamente posta nei seguenti termini: se sia consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro già definitivamente giudicato, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale all'intera pena rideterminata per il ritenuto reato continuato, pur quando il medesimo beneficio non sia stato applicato alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato”*. Ad avviso dei supremi Giudici *“La risposta non può che essere affermativa. L'applicazione della continuazione in sede cognitiva tra reato già giudicato e reato sottoposto a giudizio, come il riconoscimento di essa in sede di esecuzione, comporta la determinazione di una pena unica che spetta al giudice che*

riconosce l'identità del disegno criminoso stabilire ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., nel rispetto dell'unico limite previsto dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la misura della pena finale non può essere superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto. Il potere di autonoma determinazione della pena per il reato continuato comporta la facoltà del giudice della cognizione, nel caso di ritenuta continuazione tra il fatto giudicando e quello già giudicato, di applicare i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 cod. pen. in presenza delle condizioni di legge, trovando un unico limite nel rispetto del giudicato ove esso abbia espressamente escluso la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna con riguardo al reato (o reati) già oggetto di sentenza irrevocabile. ... diversamente opinando si arriverebbe all'aberrante conclusione, correttamente denunciata dal ricorrente, di attribuire al giudice dell'esecuzione poteri maggiori di quelli spettanti al giudice della cognizione nella medesima materia".

A tale orientamento la Corte di appello riteneva di dover pienamente aderire, estendendo, quindi, il beneficio concesso della sospensione condizionale all'intera pena come rideterminata dai primi giudici e, quindi, anche a quella parte di reclusione militare in ordine alla quale era già intervenuta l'irrevocabilità della sentenza che l'aveva originariamente irrogata.

B) In altra sentenza di questa Corte è stato preso in esame il caso riguardante un ufficiale dell'E.I. al quale veniva contestato il reato di violata consegna aggravata (artt. 120 c.p.m.p.), in quanto, in una circostanza in cui era stato comandato in missione da svolgersi sul territorio nazionale, nel corso del trasferimento logistico dalla sede di servizio a quella di missione, aveva consentito il trasporto, all'interno di un automezzo militare facente parte del convoglio, di soggetto civile non legittimato, precisamente della propria compagna.

Si assumeva che, con tale condotta, posta in essere nella qualità di capomacchina del predetto mezzo oltre che di Comandante dell'autocolonna, avesse violato le consegne disciplinanti il servizio svolto, a tenore delle quali *"il capomacchina... è responsabile disciplinarmente del controllo relativo al ... caricamento del personale e dei materiali sul mezzo stesso"*.

Il Tribunale riteneva, al riguardo, sussistente un intrinseco legame tra la disposizione in questione e il servizio al quale essa era finalizzata, nel caso di specie il movimento logistico del convoglio, e doveva, quindi,

concludersi, che tale ordine di servizio concretasse il contenuto della consegna spettante al capo macchina, oltre che a tutti coloro che risultavano comandati per quello stesso tipo di servizio. In particolare, si precisava che non tutto il contenuto dell'ordine di servizio era da qualificarsi come "consegna", ma solo quella parte che, per ragioni oggettive in concreto perseguite, risultava funzionale al miglior raggiungimento dell'obiettivo del servizio.

Tale conclusione non veniva, però, condivisa dai giudici di appello i quali osservavano che non era possibile individuare una precisa disposizione alla quale poter riconoscere il valore e l'efficacia di una consegna, idonea, conseguentemente, a costituire il presupposto, in quanto elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 120 c.p.m.p., per l'affermazione di una penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

Dall'insieme delle disposizioni applicabili in materia poteva, quindi, solo implicitamente ritenersi e desumersi che il responsabile-capomacchina dovesse evitare che a bordo del mezzo fossero ospitati oggetti e persone che non avessero alcuna attinenza con il servizio specifico che ci si accingeva a svolgere, ma una tale ipotesi rimaneva estranea al contenuto esplicito e finalistico di tale disposizione-consegna, rimanendo affidato ad altre previsioni normative il compito di reagire a tali condotte, in risposta alla rilevanza disciplinare o anche penale delle stesse.

In definitiva, si è ritenuto che, proprio al fine di evitare che la norma di cui all'art. 120 c.p.m.p. diventi una indiscriminata e sconfinata norma penale in bianco, la sua operatività debba essere circoscritta entro determinati confini, costituiti da disposizioni specifiche ed espresse alle quali attribuire il valore di consegna. Tutto ciò che non è espressamente previsto e regolamentato dalle consegne, anche quando tale condotta assurga a rilevanza disciplinare o penale, non può dare, comunque, vita alla violazione della fattispecie di reato di violata consegna di cui all'art. 120 c.p.m.p.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte militare di appello ha ritenuto che, alla mancata possibilità di sussumere la condotta ascritta all'imputato alla fattispecie delittuosa militare di violata consegna, non conseguisse la assoluta irrilevanza penale della stessa, da valutarsi, però, alla luce di altro parametro normativo delittuoso, quale quello dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale, piuttosto che di quello prospettato dal pubblico ministero appellante, di peculato d'uso, di cui al secondo comma dell'art. 314 dello stesso codice, demandando la puntuale valutazione sul punto alla Autorità giudiziaria ordinaria, competente in ordine ai reati

comuni, alla quale, in conclusione, si è ritenuto opportuno trasmettere gli atti.

C) In una ulteriore sentenza della Corte militare di appello è stato trattato il caso di un militare chiamato a rispondere del reato di sabotaggio di opere militari aggravato continuato (artt. 167 comma 1 c.p.m.p.), per avere, quale Luogotenente Specialista di Elicotteri in servizio presso una Sezione Aerea della Guardia di Finanza, reso inservibile il locale adibito ad hangar e a deposito degli elicotteri del predetto reparto, intervenendo sui filtri rilevatori di presenza di fibre di amianto aerodisperse presenti in tale locale, manomettendo gli stessi in modo da far risultare la presenza, nell'aria, di fibre di amianto in misura molto superiore ai limiti consentiti dalla legge e determinando conseguentemente la temporanea chiusura di tale hangar, con correlata interruzione delle attività da svolgersi nello stesso, per motivi di sicurezza.

Il Tribunale militare riteneva che l'alterazione dei dati riguardanti la presenza di amianto nel locale in questione fosse stata provocata da un'azione puntuale di avvicinamento al sensore di un oggetto contenente fibre di amianto. Cionondimeno, i primi giudici ritenevano di poter individuare nell'imputato, il soggetto autore di una condotta fra quelle contestate, mentre valutava di non poter pervenire alle stesse conclusioni con riferimento agli altri episodi. Su tali presupposti il Tribunale, osservando che ognuna, e soltanto una di esse, delle distinte condotte rilevate dall'impianto di videosorveglianza relativamente al sensore posto nell'hangar, poteva essere stata la causa determinante di tale alterazione, ritenevano che l'imputato dovesse essere mandato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dall'unica condotta allo stesso attribuibile ogni oltre ragionevole dubbio, per non aver commesso il fatto.

La Corte militare di appello, all'esito di una articolata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, riteneva di dover, però, pervenire a una diversa conclusione, affermando la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.

In via preliminare, la Corte ribadiva quanto già affermato dai primi giudici circa la correttezza dell'inquadramento giuridico dei fatti in questione nell'ambito del reato di sabotaggio, il quale si riteneva potesse essere integrato mediante l'inservibilità dei locali provocata dall'alterazione dei valori di amianto rilevati e dalla conseguente chiusura degli stessi.

Al riguardo, il Collegio ha osservato che la portata letterale della norma in contestazione è di tale ampiezza da non consentire di nutrire dubbi in ordine alla riconducibilità a tale fattispecie incriminatrice delle condotte ascritte all'imputato, risultando, infatti, contemplata anche l'ipotesi del rendere in tutto o in parte inservibili, anche temporaneamente – e ciò è proprio quanto si era verificato nel caso di specie – depositi o altre opere militari adibite al servizio delle Forze Armate e non v'era dubbio che in tale categoria potesse farsi rientrare, in particolare, l'hangar della base aerea adibito a deposito e ricovero, anche per l'attività manutentiva, dei velivoli militari della Sezione Aerea della G. di F. di tale località.

I giudici di appello ritenevano, sul punto, di poter superare l'eccezione difensiva riguardante l'insussistenza di una efficacia causale diretta tra l'azione descritta in imputazione e la conseguita inagibilità dell'hangar, venuta, più propriamente, a dipendere, ad avviso dei difensori, da un provvedimento amministrativo adottato dal Comandante della Sezione in conseguenza della rilevazione dei dati allarmanti circa la presenza di amianto all'interno di tale locale. Osservava, però, la Corte che il risultato ultimo, seppure effettivamente dipendente da una specifica determinazione del responsabile della Sezione Aerea, era da considerarsi un atto assolutamente dovuto, necessitato e inevitabile, proprio in conseguenza della rilevazione di dati così elevati circa la presenza di amianto, senza che vi fosse alcuno spazio di discrezionalità al riguardo e si poneva, quindi, come diretta e certa conseguenza dell'azione causale posta in essere nei confronti dei sensori di rilevazione della presenza di amianto posti nei vari locali.

L'aggressione realizzata, in via immediata e diretta, nei confronti del sensore di rilevazione della presenza di amianto era da considerarsi, peraltro, meramente ancillare rispetto alla lesione principale apportata al bene giuridico tutelato dalla norma in questione, rendendo l'immobile di interesse, almeno temporaneamente, interdetto all'uso e così realizzando quella condotta indicata nella rubrica della fattispecie incriminatrice in esame come "sabotaggio di opere militari".

La Corte riteneva, inoltre, di poter superare il dubbio evidenziato dal Tribunale con riferimento alla possibilità di individuare l'imputato quale soggetto resosi protagonista anche delle successive condotte di avvicinamento e manomissione del sensore di rilevazione della presenza di amianto posto all'interno dell'hangar, in particolare avendo riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che avevano fermamente e senza esitazione

alcuna riconosciuto nell'imputato il soggetto ripreso dall'impianto di videosorveglianza nelle tre suddette occasioni oggetto di contestazione. Rimarcavano i giudici di appello la peculiare valenza dimostrativa da attribuirsi al riconoscimento di persona, costituente pur sempre una vera e propria testimonianza diretta, sia pur mediante riprese filmate o documenti fotografici, anche rispetto alla testimonianza visiva diretta di un determinato fatto e del soggetto autore dello stesso, in considerazione del fatto che, peraltro, nel caso di riconoscimento di persona mediante fotogramma o ripresa filmata, vi è la possibilità di rivedere quante più volte l'immagine o la scena ritratta, con evidente riduzione, se non azzeramento, del margine di errore nella individuazione di persone o cose, diversamente inevitabilmente insito nel riconoscimento operato attraverso il ricordo, solamente mnemonico, di una scena e delle persone o cose protagoniste della stessa alla quale pur si è avuto modo di assistere personalmente e la correlata impossibilità di eliminare eventuali profili dubitativi o incertezze di ricordo.

In conclusione, il riconoscimento operato in termini di certezza dai testi riesaminati in appello citati, in aggiunta alle conclusioni alle quali era pervenuto il perito nominato dal Tribunale, sia pur soltanto con riferimento alle immagini che riguardavano solo il primo di questi episodi, inducevano la Corte a ritenere raggiunti elementi probatori idonei e sufficienti in ordine alla individuabilità dell'imputato quale autore di tutte le distinte condotte che avevano riguardato il sensore posto all'interno dell'hangar della base aerea in questione, superando, in particolare, l'argomento di carattere logico che aveva impedito al Tribunale di pervenire alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento a tali specifiche condotte, riguardo alla determinazione causale dell'evento, potendosi escludere, sulla base delle rinnovate emergenze istruttorie, che fossero intervenuti altri fattori causativi dell'evento.

D) Nel corso di un procedimento presso il Tribunale militare di Verona per la applicazione di una misura interdittiva si è posta la questione di quali siano i puntuali elementi differenziali tra le fattispecie delittuose di investimento, incaglio o avaria di una nave o aeromobile (art.107 c.p.m.p.) e reato di sabotaggio di opere militari (articolo 167 c.p.m.p.), allo scopo di attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto di un militare che, in servizio come piantone al corpo di guardia di una nave ferma al porto e preallertata per essere inviata in navigazione, apriva il portello di ispezione centrale del riduttore di dritta e vi gettava numerosi corpi estranei (perni,

bulloni e dadi di diversa tipologia e lunghezza, viti e altri elementi vari in numero superiore a cento), in tal modo rendendo inefficiente e non riparabile in tempi brevi tale dispositivo e con esso l'intera nave.

In particolare ci si è interrogati sul contenuto della clausola di sussidiarietà contenuta nel reato di cui al 167 primo comma c.p.m.p., per effetto della quale tale fattispecie ricorre solo nel caso in cui il fatto non integri la ipotesi delittuosa di cui all'articolo 107, secondo comma, del medesimo codice, che prevede parimenti il fatto del militare che abbia cagionato "l'avaria" di una nave sul quale era imbarcato.

Nella prima delle predette fattispecie, infatti, è contemplata una condotta che, per il fatto di rendere inservibile, in tutto o in parte ed anche temporaneamente, una nave è nella sostanza del tutto equipollente a quella di cagionare "una avaria".

Si è ritenuto, anche in conformità ad un precedente della Corte di cassazione (sentenza n. 3580 del 1991, RV 188807), che la fattispecie di cui all'articolo 107 concerne condotte poste in essere nell'ambito di una nave in movimento e ad opera (terzo comma) di un militare "imbarcato" su tale nave.

Per contro, l'ipotesi di cui all'articolo 167, ravvisata nel caso di specie, oltre ad avere come soggetto attivo qualsiasi militare, e quindi anche il militare non imbarcato, concerne l'atto di sabotaggio commesso su una nave che stazioni al porto ed non sia in navigazione.

E) Il Tribunale militare di Roma si è occupato ripetutamente di condotte poste in essere da militari (soprattutto in territorio estero e attraverso pubblicazioni di informazioni mediante social network) riconducibili alle ipotesi di rivelazione di notizie segrete o riservate, di cui agli artt. 90, 91, 93 e 127 c.p.m.p.

In merito l'ufficio ha evidenziato le nette diversità tra notizie segrete (art. 91) attinenti la forza, la preparazione e la difesa militare per cui occorre una apposizione di segretezza da parte dell'esecutivo e notizie riservate (art. 93) secondo le classificazioni apposte dalla amministrazione che ha emanato l'atto (sempre nelle medesime materie).

Diversamente in merito al reato di cui all'art. 127 c.p.m.p. è stato ribadito in alcune sentenze che "la norma in questione può configurarsi quando vengano rivelate notizie relative a servizio e disciplina (e quindi non notizie segrete o riservate attinenti la forza, la preparazione e la difesa), secondo gli elenchi contenuti nei decreti (cit., d.p.c.m. 12 giugno 2009 n. 7

cit. e RD 1161/41) in relazione alle quali l'amministrazione, che ha emanato l'atto abbia apposto una classificazione di riservatezza e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio agli interesse militari.

L'art. 127 c.p.m.p. presuppone che il militare sia venuto a conoscenza della notizia poi divulgata per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio. Ossia la conoscenza della notizia non deriva necessariamente da una appartenenza ad un ufficio ma ben può essere connessa a circostanze occasionali. Tale precisazione normativa risente inevitabilmente della particolare attività svolta dal militare che ben può essere destinato a diversi uffici in virtù di specifiche disposizioni o ordini.

Pertanto, la verifica della natura della notizia (segreta o riservata), della materia a cui si riferisce (forza, difesa o preparazione invece di servizio o disciplina), oltre alla valutazione della effettiva lesione della sicurezza e degli interessi militari, consente di inquadrare correttamente le diverse condotte poste in essere da militari che durante operazioni militari effettuano fotografie di luoghi o strutture o armamenti e provvedono poi a pubblicarle su social network.

F) In una sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli si analizzano tematiche concernenti il reato di divulgazione di notizie segrete o riservate, con particolare riferimento alla natura delle notizie riservate.

Nella sentenza in oggetto si sono valutati due differenti profili rilevanti ai fini del decidere. In primo luogo, si è considerato che, nel caso di specie, le notizie asseritamente divulgate erano state classificate "*informazioni non classificate controllate*" e che l'utilizzo di tale classificazione, di tipo diverso rispetto alla classificazione "*segreto*" o "*riservato*", di per sé stesso, lasciava desumere, già sotto il profilo formale, una natura delle notizie per cui si procedeva differente rispetto a quella riservata in senso stretto e sotto il profilo militare. Natura, peraltro, confermata anche dall'esame concreto delle notizie.

In secondo luogo, si è considerato che, nel caso di specie, pareva dubbio anche il collegamento fra il contenuto delle notizie divulgate ed il servizio e la disciplina militare, atteso che i dati che si assumevano divulgati atenevano a situazioni prevalentemente di natura personale dei singoli militari.

Infine, proprio con riferimento a tale ultimo profilo, rifacendosi ad un'altra decisione già emanata nel 2016, il Tribunale ha sottolineato che «*le notizie oggetto di rivelazione devono per l'art. 127 c.p.m.p. necessariamente*

concernere il servizio (o la disciplina). Ciò comporta logicamente che all'attinenza al servizio a cui si è appena fatto cenno l'interprete non può che attribuire una particolare pregnanza, trattandosi di un elemento di caratterizzazione rispetto ad un'altra ipotesi criminosa. Dunque, anche alla luce della collocazione sistematica della disposizione penale-militare in questione che si trova nella Sezione del codice relativa alla "...violazione di doveri inerenti a speciali servizi...", le notizie segrete che il militare non deve rivelare se non vuole incorrere nel reato di Divulgazione di cui al più volte citato articolo 127 sono - secondo l'odierno giudicante - soltanto ed esclusivamente quelle che attengono alle modalità relative all'organizzazione ed allo svolgimento di un ben determinato e specifico servizio che sia stato disposto nel contesto militare in cui l'agente opera».

5.6. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.

A) In una sentenza della Corte militare di appello è stata affrontata la vicenda di un imputato che, benché fosse perfettamente a conoscenza che nei suoi confronti era stato instaurato un procedimento penale in ordine al delitto comune doloso (lesioni volontarie gravissime), successivamente conclusosi con condanna confermata in appello, aveva presentato, presso il reparto di appartenenza, una serie di domande di arruolamento nelle Forze armate e di rafferma, in esito alle quali aveva ottenuto l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate e una rafferma biennale.

Risultava, quindi, evidente che se l'imputato non avesse tenuto i plurimi comportamenti fraudolenti consistiti nel tacere, in occasione di ciascuna delle domande, la circostanza della sottoposizione a procedimento penale, prima, e quindi, la sussistenza di condanna a suo carico, non sarebbe stato rafferma, né immesso nei ruoli dei volontari in servizio permanente, essendo normativamente previsto, tra i requisiti per la immissione in tali categorie, anche quello della "assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi".

Il Tribunale di primo grado riteneva possibile configurare il delitto di truffa aggravata in danno di un'Amministrazione pubblica, nel caso in cui taluno abbia "ottenuto l'impiego pubblico con artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e requisiti previsti per l'assunzione, così inducendo in errore l'ente col conseguente danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati...".

Ad avviso della Corte militare di appello, tuttavia, in adesione ad un orientamento manifestato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in causa Cellamare (sent. n. 1 del 1999), che ha trovato successiva applicazione e conferma in altre e più recenti pronunce di singole Sezioni della Corte suprema, nel caso in esame non risultava configurabile un danno patrimoniale economicamente apprezzabile, immediatamente conseguente alla instaurazione del rapporto di servizio tra l'imputato e l'Amministrazione militare, dovendosi escludere che un tale danno potesse essere individuato nella percezione degli emolumenti stipendiali e accessori corrisposti dall'Amministrazione all'imputato in conseguenza della rafferma e dell'arruolamento del medesimo.

Tali somme avevano, infatti, pur sempre rappresentato il dovuto corrispettivo per l'attività lavorativa prestata dal militare nel corso di più di sette anni e se, da un punto di vista squisitamente penalistico, la loro percezione rappresentava un *post factum* non punibile con riferimento alla fattispecie criminosa in esame, da un punto di vista civilistico doveva ritenersi che esse costituissero, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di pubblico impiego, il corrispettivo dovuto al lavoratore dalla pubblica amministrazione, in relazione alle prestazioni lavorative dal medesimo effettuate, per cui le stesse non potevano, comunque, ritenersi elargite *sine causa* e, quindi, indebitamente.

Peraltro, nel caso in esame è stata ritenuta preclusa alla Corte, in quanto non rientrante nella contestazione della pubblica accusa, qualsiasi indagine tesa ad individuare eventuali diversi profili di danno patrimoniale economicamente apprezzabile e penalmente rilevante, in ipotesi correlati a spese, esborsi o altri oneri effettivamente sostenuti dall'Amministrazione militare nel dar corso alla procedura di immissione dell'imputato nei ruoli delle FF.AA.. Tali elementi, ha osservato la Corte, avrebbero reso il fatto evidentemente diverso da quello in contestazione e avrebbero potuto condurre, in ipotesi, a una diversa valutazione in termini di responsabilità penale in ordine al contestato reato di truffa ai danni dell'amministrazione militare.

B) In una sentenza del Tribunale militare di Napoli si analizzano tematiche concernenti il reato di peculato militare contestato come integrato mediante l'appropriazione di beni rinvenuti nel corso dell'operazione "*Mare Nostrum*", con particolare riferimento al concetto di appartenenza di cui all'art. 215 del Codice penale militare di pace.

La sentenza in oggetto ha definito - in primo grado - un processo relativo ad una vicenda che all'epoca aveva avuto un certo rilievo mediatico. Tre militari della Marina erano accusati di essersi appropriati di una certa quantità di carburante e di alcuni motori che erano recuperati a bordo dei natanti carichi di migranti che erano stati soccorsi nel corso dell'operazione "*Mare Nostrum*". Una delle questioni sulle quali si era incentrato il dibattito era quella di stabilire se le cose di cui era ipotizzata l'appropriazione appartenessero effettivamente all'amministrazione militare.

Se è vero che a tal proposito il collegio giudicante poteva far riferimento ad un'esegesi della giurisprudenza di legittimità che si era abbastanza consolidata nel tempo, però, si è dovuto fare i conti con la circostanza che la fattispecie di reato "gemella" presente nel Codice penale comune, della quale è stata più volte sottolineata la "...sostanziale omogeneità..." con quella penale-militare (da ultimo: Corte Costit. 9-18 luglio 2008 n. 286), nel 1990 è stata radicalmente modificata dal legislatore su questo specifico aspetto ed ora fa riferimento ad una molto più semplice altruità dei beni-oggetto di peculato.

C) Con sentenza del 6 febbraio 2019 è stata esaminata dalla Corte militare di appello la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa tendente a ottenere l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. - estinzione del reato per condotte riparatorie - una norma che nel caso in esame, in cui era stata contestata la truffa militare, non poteva operare, trattandosi di un reato procedibile d'ufficio.

Il Collegio ha rigettato la richiesta rilevando che se il presupposto è un trattamento irragionevolmente difforme, in genere, tra reati procedibili d'ufficio e procedibili a querela, tale diversità di trattamento è invece sensata: i reati procedibili a querela sono meno gravi, e per questo una causa di estinzione in più, collegata all'attivazione del reo per rimediare alle conseguenze del crimine, ha un fondamento sociale apprezzabile.

Se invece la questione si riferisce solo al reato di truffa di cui all'art. 234 c.p.m.p., proprio in quanto procedibile d'ufficio, allora la collocazione della fattispecie nell'ambito della procedibilità d'ufficio è ragionevole, tenuto conto del particolare e maggiore disvalore del fatto. Si tratta di un disvalore che in questo caso è particolarmente vistoso: pur trattandosi di una truffa a danno di militari e non dell'amministrazione militare, ha turbato la serenità dell'ambiente lavorativo, ha interferito con le aspettative di lavoro e di carriera (tema che si colloca sia nelle vicende private che nell'andamento

dell'attività di servizio) e ha incrinato la fiducia reciproca dei componenti del reparto, un bene importante per i singoli e per l'amministrazione.

In considerazione di tale rilevante disvalore e delle sue ricadute, si giustifica la sottrazione della fattispecie dall'ambito di quelle suscettibili di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. Del resto, anche tenendo conto degli artt. 3 e 25 Cost., invocati dall'appellante, la violazione prevista dalla norma — e la vicenda realizzata nel caso concreto lo conferma — possiede una gravità tutta leggibile nel reato commesso, e non certo ascrivibile alla persona del suo autore, che insomma viene sanzionato per ciò che ha fatto, e non per aprioristici apprezzamenti negativi della sua indole.

D) In una sentenza del Tribunale militare di Napoli sono state trattate due questioni di particolare interesse in ordine al reato di truffa militare continuata pluriaggravata di cui all'art. 234 commi 1 e 2 n. 1 c.p.m.p. e al reato di falso continuato aggravato in foglio di licenza, di via e simili, di cui all'art. 220 c.p.m.p.

In tema di regime forfettario della missione il Tribunale ha preso le mosse da quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, che, in analoga vicenda giudiziaria (Cass. sez. I n. 39545 del 13 giugno 2014, depositata il 25 settembre 2014; cfr. anche Cass. Pen. n. 47926/2017 del 24 agosto 2017), aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma (sentenza n. 156/2012 del 7 maggio 2013) ed aveva precisato che *“con la determinazione dell'inizio della missione nel foglio di viaggio viene effettivamente stabilita l'esenzione del militare dal servizio ordinario per consentirgli di raggiungere la sede dell'attività da svolgere in missione, mentre la delimitazione temporale di questa dipende dalle indicazioni fornite dall'interessato nel quadro "C". Non può dunque ritenersi consentito indicare quale momento iniziale della missione da svolgersi in località distante oltre novanta km. dalla sede quello della "messa in libertà" e come termine finale quello di rientro, se artificiosamente protratto per raggiungere l'arco temporale di ventiquattrore, così come non può consentirsi di far figurare la presenza protratta ininterrottamente dal militare per più giorni nello svolgimento della missione, nonostante i rientri notturni al luogo di dimora. Le circolari del 16 ottobre 2002 e del 19 maggio 2006 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri impongono al dipendente di compilare il quadro "C" con indicazione analitica degli estremi temporali di durata della missione in riferimento al momento di intrapresa del viaggio di andata e di ritorno proprio al fine di poterne*

desumere la reale protrazione oraria dell'impegno effettivo richiesto al militare, che non potrebbe essere ricavato né dal momento di inizio della missione, che non garantisce la reale immediata partenza verso la sede del servizio temporaneo, né dal visto di arrivo e di partenza apposto dall'ufficio militare presso il quale si è compiuta la missione stessa per individuare il momento di effettiva presenza e di cessata presenza del dipendente in quel luogo: in entrambi i casi i predetti visti non possono tenere conto del lasso temporale necessario per il trasferimento dalla e sino alla sede di servizio ordinaria o alla dimora. Pertanto, risulta conforme ai testi normativi e alle istruzioni impartite con le predette circolari l'opzione esegetica, già accolta dal Tribunale militare e parzialmente disattesa dalla Corte di Appello, che assegna rilevanza alle dichiarazioni del militare contenute nel quadro "C" del foglio di viaggio per stabilire la protrazione temporale della missione quale presupposto per l'attività di liquidazione del trattamento economico spettante".

Sulla scorta di tale giurisprudenza il Tribunale ha quindi individuato, nel presente procedimento, la sussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri nella mendace attestazione da parte dei militari nei fogli di viaggio e nell'allegato quadro "C" di date ed orari di servizio non corrispondenti al vero e nella presentazione di tali fogli di viaggio all'amministrazione militare per il rimborso.

Gli elementi oggettivi del reato di truffa dell'ingiusto profitto e del corrispondente danno per l'amministrazione militare sono poi consistiti nell'ingiusta locupletazione delle somme percepite dai militari e versate dall'amministrazione a fronte di mendaci dichiarazioni riportate sui fogli di viaggio per missioni di durata inferiore rispetto a quella reale.

In particolare, per il regime di missione ordinario l'ingiusto profitto ed il corrispondente danno per l'amministrazione è consistito nell'attribuzione di indennità orarie e competenze stipendiali per ore non effettivamente svolte nonché nell'attribuzione della somma prevista per pasti non consumati e non spettanti.

Per quanto concerne poi le missioni in regime forfettario i due imputati, dichiarando di partire la domenica pomeriggio, oltre a far figurare di aver protratto la missione per oltre 24 ore - requisito necessario per il forfettario - risultavano anche presenti in servizio la domenica e quindi percepivano l'indennità di presenza festiva e maturavano il diritto al recupero del riposo settimanale; mentre, nella mancata attestazione dell'interruzione della missione nei casi in cui gli stessi facevano rientro in sede per ripartire solo il

giorno seguente, i militari facevano figurare di aver protratto la missione per oltre 24 ore, indebitamente introitando l'importo previsto per il regime forfettario.

In ordine al reato di falso di cui all'art. 220 c.p.m.p., il Tribunale ha in primo luogo ribadito che, come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 47926/2017 del 24 agosto 2017), rientra nell'alveo dell'art. 220 c.p.m.p. la formazione di un falso foglio di viaggio, documento equiparabile al foglio di via, che è espressamente elencato tra gli atti contemplati dalla suddetta norma.

Risponde, quindi, senz'altro del reato di falso in foglio di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.) il militare che alteri i fogli di viaggio per conseguire indebitamente il trattamento di missione e il rimborso spese, essendo questi equiparabili agli atti espressamente contemplati dalla norma (Cass., sez. I, n. 19968 del 30 gennaio 2013).

Il Tribunale ha dato quindi conto della giurisprudenza della Corte militare d'appello di Roma di cui alla sentenza del 4 aprile 2017 nella quale si afferma che il falso ideologico commesso in relazione ai fogli di viaggio non sia rapportabile alla fattispecie di cui all'art. 220 c.p.m.p. ma alle fattispecie previste e punite nel codice penale ed in particolare non già all'art. 476 o 479 c.p. bensì a quelle di cui agli artt. 480 o 483 c.p.

E pur tuttavia il Collegio ha ritenuto doversi discostare da tale recente indirizzo giurisprudenziale ed adottare una diversa linea interpretativa dell'art. 220 c.p.m.p., tale per cui tale norma punisce non solo il falso materiale, mediante contraffazione del documento, bensì anche il falso ideologico, tramite falsa attestazione o dichiarazione non veritiera. Tale opzione ermeneutica si basa sui seguenti elementi.

Mentre nel codice penale sono espressamente e chiaramente distinti - tramite le rispettive rubriche - le ipotesi di falso materiale e quelle di falso ideologico, sia nel corpo dell'art. 220 c.p.m.p. sia nella relativa rubrica non si fa mai riferimento alla terminologia, falso materiale e falso ideologico. Mentre quindi per i reati comuni è la stessa presenza nella rubrica del richiamo espresso alla falsità materiale ad imporre una interpretazione restrittiva dell'espressione linguistica impiegata per descrivere la condotta, limitandone il significato solo a quello di contraffazione materiale, nel reato militare di cui all'art. 220 c.p.m.p. non si rinviene nessun elemento, né nella rubrica né nel testo dell'articolo, che limita espressamente le modalità di realizzazione della condotta tipizzata, sicché le parole "forma" ovvero "altera" non possono che intendersi nel loro significato più pieno e logico di

falsificazione sia materiale (documento contraffatto non genuino) che ideologica (documento contenente attestazioni non rispondenti al vero).

In effetti, la Relazione al Codice penale militare di pace, nel circoscrivere la portata dell'art. 220 c.p.m.p., precisa che “devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, i quali - anche se l'agente sia un militare - sono compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale”. La volontà del legislatore, quindi, nell'escludere dall'alveo dell'art.220 c.p.m.p. solo la falsità materiale (art. 476 c.p.) e la falsità ideologica (art. 479 c.p.) commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, era evidentemente quella di ricomprendere nell'art. 220 c.p.m.p. entrambi i tipi di condotte di falsità - materiale ed ideologica - salvo si trattasse di condotte commesse dal militare nella qualità di pubblico ufficiale e nell'esercizio delle relative funzioni.

Del resto che l'art. 220 c.p.m.p. sia stato concepito dal legislatore quale norma penale dal contenuto onnicomprensivo delle varie modalità delle condotte in cui può estrinsecarsi il falso si ricava anche dall'ulteriore dato interpretativo che nell'art. 220 c.p.m.p. lo stesso legislatore ha inteso anche includere talune condotte tipiche dell'uso di atto falso che invece è previsto e punito da una distinta norma incriminatrice nel codice penale (art. 489 c.p.).

Ed in effetti l'interpretazione dell'art. 220 c.p.m.p., inclusiva anche delle ipotesi di falso ideologico, era stata già adottata nella pur menzionata sentenza della Cassazione (sez. 1, n. 14524 del 08/02/2012, Di Castro, rv. 252228, 30 gennaio 2013, Cilo, rv. 256156), allorché la Suprema Corte, nel giudicare la condotta di un militare imputato di “falso in foglio di licenza di via e simili” e “appropriazione indebita” - per aver egli operato false annotazioni sul foglio di marcia dell'automezzo dal medesimo condotto, in modo da far risultare un consumo di carburante superiore a quello effettivo e così consentirgli di appropriarsi indebitamente del carburante eccedente quello realmente impiegato - e quindi in relazione ad un'ipotesi di falso ideologico, aveva avuto modo di chiarire come nella fattispecie di cui all'art. 220 c.p.m.p. dovesse essere ricondotta l'attività di falsificazione di “documento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il conducente che lo forma e lo integra, assumendosi la responsabilità di apporre veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chilometrica e quant'altro sia nel documento previsto”. La Cassazione, dunque, nella citata sentenza aveva ricondotto nell'art. 220 c.p.m.p. anche quelle condotte del militare consistite nel formare o integrare un documento “circolatorio” apponendo sul medesimo false attestazioni

riguardanti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chilometrica e quant'altro sia previsto ai fini della sua completezza amministrativa.

Il Tribunale ha quindi concluso per l'inclusione nel reato di cui all'art. 220 c.p.m.p. della condotta di falso ideologico e quindi per la responsabilità degli imputati in ordine a tale reato per tutti quei fogli di viaggio attestanti date ed ore non corrispondenti al vero ed esibiti all'Amministrazione per ottenere la corresponsione di indennità e rimborsi non spettanti.

5.7. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.

Diverse decisioni della Corte militare di appello e dei Tribunali militari sono relative alla fattispecie della "Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza" (art. 3 della legge 1383/41).

Alcuni, anche nell'ambito della magistratura militare, avevano in passato proposto di abolire tale reato, considerato un sorta di privilegio odioso, non necessario, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza.

Non ho mai condiviso tale orientamento, ritenendo apprezzabile la scelta legislativa secondo cui per gli appartenenti alla G.d.F., tenuti ad un particolare obbligo di fedeltà nei confronti dello Stato, potessero essere previste sanzioni penali anche per comportamenti comprovanti un coinvolgimento in attività di evasione fiscale compiute da terzi, pur se non fosse provata la corruzione.

A) La prima vicenda riguarda l'appello avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale militare di Roma, già citata nella relazione dell'anno 2019.

Merita segnalare quanto affermato in ordine alla eccezione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 1383/41 sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 3, 25 e 52 della Costituzione.

Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost, in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività.

Infatti il delitto "de quo" si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, ma l'accordo deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di

potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato "ex post" (si veda, in tal senso, Cass. Sez. 1, 15.12.2005, n. 15019, nella quale è stato affermato che "è da escludere che l'incriminazione si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Costituzione), perché essa discende dal particolare "status" del militare della Finanza, non comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25/03-8/04/1976 n. 70). Né il contrasto è ravvisabile sotto il diverso profilo dell'applicazione della stessa sanzione indipendentemente dall'esito e dalla effettiva rilevanza della condotta incriminata, poiché - indipendentemente dalla varietà dei casi concreti - la previsione normativa implica in ogni caso la lesione del dovere funzionale del soggetto incorporato nella Guardia di Finanza e la pericolosità della condotta per l'interesse tributario dello Stato; rilievo che vale altresì ad escludere il denunciato contrasto con il principio di tassatività della norma penale e di offensività della condotta (art. 25 della Costituzione).

Né, infine, il contrasto è ravvisabile in relazione all'art. 52 della Costituzione sotto il diverso profilo della violazione del principio della piena integrazione tra ordinamento dello Stato e ordinamento delle Forze Armate, poiché nella norma si fa riferimento al disvalore oggettivo per fare emergere la gravità dell'illecito riferito principalmente alla qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza del soggetto attivo del reato: quest'ultimo, infatti, nel violare la disposizione viene meno, non soltanto al vincolo di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni, ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la cui cura è istituzionalmente affidata al Corpo della Guardia di Finanza, così come espressamente chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 70 del 1976.

B) Altra vicenda riguarda un sottufficiale della G.d.F. che si era accordato con una persona disabile ai sensi della legge 104/92 all'epoca dei fatti, non legata a lui da alcun rapporto di parentela, affinché questa si intestasse fittiziamente una costosa autovettura di grossa cilindrata - autovettura di fatto di proprietà e in uso al medesimo sottufficiale che provvedeva al pagamento ed a tutte le attività di manutenzione - colludendo con la stessa per frodare l'Amministrazione Finanziaria e, in particolare per

eludere l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 633/1972 in materia di IVA e fruire dell'agevolazione di imposta IVA pari al 4% riservata ai soggetti disabili, rispetto a quella ordinaria del 20% in vigore alla data dell'acquisto.

Lo stesso sottufficiale è stato, inoltre, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 3 della legge n. 1383/1941 per aver commesso violazioni delle leggi finanziarie costituenti il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs n. 74/2000; in particolare, al fine di evadere le imposte sui redditi, per aver indicato in più dichiarazioni annuali dei redditi relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti.

C) In una terza vicenda è stato preso in esame il caso di un sottufficiale della G.d.F. che si era accordato con il titolare di un'attività commerciale che si era rivolto a lui per ottenere un "intervento" sulla pattuglia della Guardia di Finanza che stava effettuando una verifica fiscale alla sua ditta individuale, in modo che l'esito di tale verifica le fosse più favorevole.

Relativamente a tale procedimento ciò che rileva non è tanto il reato contestato ma il fatto che l'imputato e il Procuratore generale hanno fatto richiesta di 'concordato' ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., dichiarando di trovarsi d'accordo sull'accoglimento del quarto motivo di appello e, in particolare, sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Il Collegio ha ritenuto di poter accogliere la richiesta proveniente dalle parti, in quanto il c. d. patteggiamento in appello proposto appariva applicabile sia in riferimento al requisito oggettivo indicato nel comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p. – riguardante, in particolare, la tipologia dei reati per i quali è fatto divieto espresso ovvero alcune ipotesi delittuose gravi contemplate esclusivamente dal codice penale, non aventi, quindi, attinenza alcuna con i crimini delle norme contenuti nel codice penale militare di pace - sia dal punto di vista soggettivo in quanto non sussistevano preclusioni, visto che non venivano in rilievo con riferimento alla persona appellante, le ipotesi di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

D'altra parte, una volta accolta la richiesta formulata ex art. 599 bis c.p.p., il giudice di secondo grado non può e non deve motivare sull'insussistenza di cause di nullità e di inutilizzabilità delle prove, in quanto a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la

cognizione della Corte è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass., sez. V, 19/03/2018, sent. n. 15505; Cass., sez. V, ord. n. 29243 del 4/06/2018).

In particolare, il Collegio ha ritenuto che, ferma la concessione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, le stesse potessero essere considerate prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., in quanto la Corte di Cassazione ha affermato che "la concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tale attenuante è, infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali - nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. - che, anche in relazione a fatti reato di elevata gravità, possono giustificare una ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie" (ex plurimis Cass. Pen., Sez. VI, n. 2388/1992 e Cass. Pen., Sez. V, n. 9472/1998).

D) Una ulteriore vicenda di "collusione" è stata esaminata in un caso in cui il Collegio ha affermato la penale responsabilità dell'imputato (generale della G.d.F.) contrariamente a quanto deciso dal Tribunale militare di Roma con sentenza già richiamata nella relazione dell'anno 2019: la sentenza della Corte militare di appello è importante in quanto segna una presa di posizione sulla configurazione giuridica del reato di collusione del finanziere con estranei per frodare la finanza.

Ad avviso del giudice di prime cure, non era possibile riscontrare nel caso in esame la struttura soggettiva trilaterale esistente tra il finanziere, il privato estraneo alla Guardia di Finanza e l'Erario. Il Tribunale non ravvisava la sussistenza degli estremi del delitto di collusione contestato in imputazione, avendo l'imputato agito come contribuente - evasore fiscale nell'esclusivo interesse proprio e di due suoi stretti familiari - e non nel suo ruolo di vigilanza e di controllo su terzi, in quanto militare della Guardia di Finanza.

La Corte ha invece valutato che i comportamenti descritti in rubrica integrino un sistema criminoso ben strutturato consistente nell'inserimento di numerose voci indebite nel conto economico di ciascuna società di cui era socio, unitamente alla madre e alla sorella, in modo tale da alterare sensibilmente il reddito di impresa dichiarato mediante la compilazione di Modelli Unici. In tal maniera, le citate società riuscivano ad abbattere

l'imponibile fiscale, conseguendo un illecito risparmio di imposta a proprio vantaggio.

Secondo il giudice di secondo grado il prevenuto ha agito sempre come soggetto terzo sia rispetto alla madre quale unica legale rappresentante ed amministratrice delle società di famiglia, che rispetto a queste ultime, dotate di autonoma personalità giuridica, distinte dai singoli soci, malgrado l'esiguo numero di partecipanti. L'imputato, quindi, con le condotte che gli vengono contestate ha ripetutamente colluso con dei terzi estranei al suo corpo di appartenenza - la Guardia di finanza - ponendo in essere la condotta criminosa che gli viene contestata.

Non può in questa sede darsi seguito alla osservazione del Tribunale militare che fa derivare dalle modalità di distribuzioni degli utili delle società la conseguenza che le stesse non siano fornite di una propria autonomia. Questi rilievi sono attinenti alla materia tributaria e commerciale, chiamata appunto a disciplinare il grado e i modi di compartecipazione dei soci nella società, il reciproco controllo tra i soci, la rappresentanza organica, ecc., ma non possono certo escludere la responsabilità penale del finanziere che deve essere valutata sulla base di criteri distinti.

E) Altro militare della Guardia di Finanza è stato chiamato a rispondere del reato di "collusione con estranei per frodare la finanza aggravata" (art. 3 Legge n. 1383 del 1941, in relazione all'art. 215 c.p.m.p.), per aver concorso attivamente nella gestione di un esercizio commerciale la cui titolare era la compagna, nell'ambito del quale erano state assunte, in più occasioni e a tempo determinato, lavoratrici "in nero" (senza contratto di assunzione e utilizzando forme di pagamento non tracciabili, oppure retribuendole con un unico "voucher" giornaliero relativo ad un'ora di lavoro e pagando in contanti le rimanenti ore), destinate a ballare sul cubo o ad altre attività connesse all'intrattenimento della clientela. In tal modo, avrebbe colluso con estranei per frodare la finanza, concordando anche espedienti per eludere eventuali controlli.

Il Tribunale militare di primo grado perveniva all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ritenendo che fosse pacificamente emerso dal dibattimento che questi collaborasse, all'epoca dei fatti in contestazione, con la propria compagna nella gestione di un *coffee bar* intestato a quest'ultima, occupandosi, in modo specifico, della gestione del personale, in relazione al quale effettuava i colloqui di lavoro, verificava le credenziali, stabiliva le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa,

anche in relazione alle “ragazze immagine”, determinando, infine, il corrispettivo da versare alle stesse e le modalità di pagamento, il tutto in accordo con la formale titolare dell’attività in questione. In particolare, risultava certo, ad avviso dei primi giudici, che di comune accordo i due avessero definito le modalità di assunzione e pagamento dei propri dipendenti, con specifico riferimento alla gestione “in nero” del rapporto di lavoro, in relazione al quale venivano effettuate solo le comunicazioni di prestazioni sporadiche per ore minime, assolutamente non corrispondenti a quelle effettivamente prestate e veniva attivato un numero ridottissimo di voucher per l’intero periodo in questione (all’incirca uno solo per ciascun dipendente), mentre l’effettiva retribuzione veniva corrisposta in contanti.

Riguardo all’inquadramento giuridico di tale condotta nella fattispecie collusiva espressamente prevista per i militari della Guardia di Finanza, i primi giudici richiamavano l’interpretazione di tale norma incriminatrice consolidatasi presso la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale il reato è da ritenersi consumato al momento dell’accordo, non essendo necessario che sia ottenuto il risultato desiderato, trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata, per la quale rileva unicamente il raggiungimento dell’accordo e la finalità dello stesso a frodare la finanza, senza che occorra la previsione di illeciti finanziari penalmente rilevanti.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, i primi giudici ritenevano che l’accordo tra l’imputato e la propria compagna, riguardando la gestione di rapporti di lavoro “in nero” nei confronti di alcuni dipendenti, avesse comportato, quale finalità voluta, la elusione di obblighi fiscali e contributivi. In particolare, l’effettuazione in nero del pagamento, che avveniva sostanzialmente in contanti e senza alcuna segnalazione della sussistenza del rapporto di lavoro, aveva determinato un omesso versamento dei contributi e aveva consentito, tanto al datore di lavoro, quanto al dipendente, di dichiarare redditi diversi da quelli reali, con conseguente omessa tassazione delle somme percepite dal dipendente ed infedele dichiarazione del reddito da parte di quest’ultimo, e corrispondente danno per l’Erario. La stessa Corte suprema di cassazione ha avuto modo di statuire – osservava il Tribunale – che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non formalizzato, in quanto finalizzato a frodare la finanza, omettendo i previsti versamenti contributivi, integra proprio gli estremi del reato di cui all’art. 3 della Legge n. 1383 del 9 dicembre 1941 (Cass. Sez. I, n. 20455 del 16/05/2014).

Tali valutazioni venivano pienamente condivise e confermate dalla Corte militare di appello che evidenziava, in motivazione, che, nel caso in esame, l'aspetto chiaramente integrante una "frode alla finanza" era rappresentato dalla prassi di pagare il lavoratore in alcuni casi totalmente "in nero" e, in altri casi, per la maggior parte dell'attività lavorativa prestata, sottraendosi, in tal modo, a tutti gli obblighi contributivi e fiscali gravanti sul datore di lavoro e anche sul dipendente.

In tal modo veniva, infatti, celata all'Amministrazione delle finanze, in tutto o in parte, l'esistenza di tale rapporto di lavoro, con evidenti conseguenti omissioni di versamenti contributivi e assicurativi da parte del datore di lavoro, nonché con l'omessa tassazione a reddito delle somme corrisposte "in nero" al lavoratore, che avrebbero dovuto essere sottoposte alle imposte sui redditi del datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, e con corrispondenti vantaggi anche per il dipendente che, non dichiarando buona parte dei redditi percepiti, aveva potuto eventualmente beneficiare, anche in tal caso in danno dell'Erario, di agevolazioni per determinate prestazioni sociali, quali una riduzione delle tasse universitarie, l'esonero o una riduzione del ticket sanitario, correlate generalmente al mancato superamento di determinati limiti reddituali, etc...

Ne conseguiva, quindi, la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

F) Presso il Tribunale militare di Roma si è svolto il procedimento nei confronti di militare della Guardia di Finanza per il reato di collusione del militare della Guardia di Finanza conclusosi con sentenza in data 24.01.2019 di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione militare con rimozione dal grado, per aver ricevuto una tangente in occasione di un controllo fiscale. La particolarità del procedimento attiene alla sua genesi: infatti esso proveniva dalla Autorità Giudiziaria Ordinaria che aveva dichiarato prescritto il reato di corruzione commesso in concorso formale.

In conclusione l'unica condanna per tale grave fatto è stata irrogata dall'Autorità giudiziaria militare.

G) Anche dal Tribunale militare di Napoli è stata segnalata una sentenza nella quale si analizzano le tematiche dei rapporti fra il reato di Collusione con estranei per frodare la Finanza ed il reato di truffa in danno dei civili.

Nel 2019 il Tribunale Militare di Napoli ha dovuto decidere una questione singolare. Due militari della Guardia di Finanza erano accusati di

aver avvicinato alcuni proprietari di beni immobili che erano stati locati "in nero" e, soprattutto, di aver offerto loro di alleggerire la posizione debitoria che gli stessi avevano nei confronti dell'Erario. Dall'istruttoria dibattimentale, in effetti, era emerso che la proposta fatta agli estranei al Corpo talora era stata molto più articolata e complessa di quello che appariva dal capo di imputazione: - da una parte - era stato prospettato di ridurre il numero e/o la gravità delle violazioni che sarebbero state oggetto di contestazione (predisponendo finanche dei Verbali in questo senso) e - d'altro canto - contemporaneamente era stato rivolto un invito agli evasori nei cui confronti veniva effettuato l'accertamento ad aderire ad un'inesistente procedura agevolata di definizione del procedimento che prevedeva il pagamento immediato di una somma di denaro (descritta fraudolentemente dai proponenti come una vera e propria sanzione pecuniaria ridotta) direttamente nelle mani degli accertatori.

In sostanza, in taluni dei casi in esame, vi erano diversi elementi per poter sostenere che gli imputati si fossero accordati con i soggetti da loro controllati tanto per consentire a questi ultimi di frodare l'amministrazione finanziaria, quanto per truffarli. Ciò ha portato il collegio giudicante a riflettere sul dolo specifico normativamente richiesto per l'integrazione del reato militare contestato, chiedendosi - in particolare - se esso poteva essere configurabile nel medesimo contesto in cui si ipotizzava che i due giudicati avessero commesso un delitto di truffa proprio in danno degli estranei che avrebbero dovuto trarre un vantaggio fiscale dalla collusione.

5.8. Reati contro la persona: diffamazione.

A) Il Tribunale militare di Verona ha preso in esame il problema del possibile concorso fra il reato di diffamazione e quello di insubordinazione con ingiuria o ingiuria.

Per costante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione, formatasi nel contesto del pregresso reato di ingiuria, sussiste il concorso dei reati di ingiuria e diffamazione quando il fatto concreto comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici; cioè a dire nel caso in cui l'offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all'interessato ed a terzi estranei.

Alla base di tale indirizzo vi è l'assunto che in tali ipotesi si delinea una duplice significatività lesiva, in quanto, contrariamente a quanto accade quando l'offesa è rivolta direttamente alla persona ed in presenza della medesima, nel caso della missiva offensiva indirizzata ad altri soggetti non

vi è possibilità di immediata replica e per tale ragione lo scritto offensivo si connota per un autonomo disvalore.

Tale orientamento deve però misurarsi con l'odierno scenario delle comunicazioni scritte, che registra contesti in cui è si assiste ad una puntuale replica delle condizioni in cui si attuano le conversazioni tra presenti ed in cui il rapporto epistolare, ancorché a distanza, ha la stessa consistenza e forma della comunicazione tra presenti, ancorché la presenza sia solo virtuale.

Sicché è capitato di dover valutare se vi sia o no il concorso di reati nel caso in cui l'addebito offensivo sia rivolto ad un soggetto nel contesto di social network che contemplano la presenza costante ed interattiva di una pluralità di persone.

Il caso concreto ha riguardato un fatto di insubordinazione con ingiuria, realizzato nell'ambito di un gruppo *Whatsapp* e quindi in una situazione in cui il superiore offeso, alla stessa stregua della persona fisicamente presente al momento della offesa, poteva replicare in quanto compreso tra i destinatari cumulativi del messaggio.

C'è quindi quel requisito, la possibilità di replica in tempo reale, che connotava il reato di ingiuria comune e che connota il perdurante reato di ingiuria tra militari. Altresì si è al cospetto di una offesa arrecata a mezzo di uno scritto. Ed infine c'è la propalazione della offesa, che raggiunge, oltre all'offeso, una pluralità di soggetti, cioè tutti quelli che fanno parte del gruppo che comunica tramite il social network.

Sicché occorre risolvere la seguente alternativa: vale l'orientamento che, per via dell'offesa arrecata per iscritto e con destinatari ulteriori oltre la persona presa di mira, ravvisa i due reati di ingiuria militare (o insubordinazione con ingiuria) e diffamazione? Oppure l'atto scritto è, nella sostanza e per la peculiarità dal contesto informativo in cui si colloca, da equiparare alla parola offensiva rivolta in presenza della vittima, con la conseguenza che si ravvisa solo il reato di ingiuria tra militari?

La questione è, si intuisce, certamente controversa, pur dovendosi rilevare che è dovere dell'interprete prendere atto di come si evolvono gli strumenti ed i contesti di comunicazione e fare il possibile per salvaguardare il principio di congruità ed offensività nella valutazione e sanzione dei fatti di reato.

B) Con sentenza del 29 maggio 2019 della Corte militare di appello (emessa in un procedimento in cui agli imputati era stato contestato il reato

di percosse in concorso per aver effettuato uno “sbrandamento” di un commilitone) si è preso in esame l’ipotesi delle percosse senza contatto fisico tra il reo e la vittima.

Infatti la difesa aveva evidenziato che con la sentenza 28/6/2018, n. 48322 la Cassazione non aveva ritenuto sussistenti le percosse nel caso in cui “la condotta contestata è descritta nell’aver l’imputato scosso la scala sulla quale la persona offesa si trovava”, provocando la caduta di quest’ultimo. Invero la Suprema Corte aveva ritenuto che «il termine ‘percosse’, che denota il reato previsto dall’art. 581 c.p., pur non dovendosi intendere nel suo stretto significato lessicale, riferito alle azioni del colpire”, del “picchiare” o simili, è comunque associato, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al diretto esercizio di energia fisica su altra persona».

Il Collegio non ha condiviso l’orientamento di tale recente pronuncia, che dalla necessità di energia fisica su altra persona deduce, per la sussistenza del reato, la conseguenza di escludere dalla responsabilità penale il caso in cui il soggetto non sia colpito, ma invece fatto cadere.

In proposito, ha osservato che è pacifica l’inclusione nel reato di percosse di tutti i casi in cui un soggetto venga colpito non a mani nude ma con un oggetto (randello, frusta eccetera); in questi casi l’energia cinetica viene impressa all’oggetto, che colpisce il corpo della vittima. Se l’oggetto non è portato dall’autore a contatto con la vittima, ma è stata precedentemente la parte lesa a porsi in contatto con un oggetto per sostenersi (la vittima percorre una scala non muraria, sta sdraiata su una branda, siede su una sedia, si dondola su un’altalena), chi pone mano a quell’oggetto (scuote la scala, solleva la branda, rovescia la sedia, taglia la fune dell’altalena) sfrutta la forza di gravità per produrre un urto. In questi casi, a ben vedere, il reo usa come arnese per sferrare il colpo la superficie su cui la parte lesa va a cadere (marciapiede, pavimento, prato eccetera). Facendo così, l’energia cinetica non proviene direttamente dalla forza muscolare del reo, ma è insita appunto in una legge fisica a lui ben nota, e di cui fa uso: venuto meno il suo sostegno, un corpo cade.

C) Con sentenza del 9 ottobre 2019, la Corte militare di appello ha esaminato l’ipotesi della diffamazione a mezzo *Facebook*.

Il Collegio, considerata la giurisprudenza in tema di utilizzo di *Facebook*, anche tenendo conto della pronuncia citata dall’appellante, Cass. n. 4873 del 14/11/2016, secondo cui: «La diffusione di un messaggio

diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i *social network* destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico» e la Cass. n. 24431 del 28/04/2015, dep. 08/06/2015, secondo cui «La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone», ha ritenuto che l'utilizzo di *Facebook* abbia carattere di pubblicità, e quindi che la diffamazione realizzata su *Facebook* sia procedibile d'ufficio.

5.9. Particolare tenuità del fatto.

Con riguardo alla applicazione dell'art. 131 bis c.p. il Tribunale militare di Verona ha preso in esame il rapporto tra proscioglimento per particolare tenuità del fatto ed azione civile di risarcimento danni.

Allo stato attuale della legislazione positiva, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis cod. pen. (Cass., sez. 5, Sentenza n. 6347 del 06/12/2016).

Si ritiene che tale soluzione desti alcune perplessità ed in qualche modo rischi di creare un oggettivo fattore di condizionamento nell'esercizio della giurisdizione penale, posto che essa appare davvero poco plausibile nel contesto di una pronuncia che comporta l'accertamento di un reato in sé perfetto e che comporta indubbe conseguenze pregiudizievoli, quali l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e l'effetto di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno (Sentenza cassazione n. 11518 del 2019).

Si ritiene quindi di formulare l'auspicio che in sede legislativa si provveda a trovare un adeguato rimedio, prevedendo, come ipotesi limite,

almeno la possibilità di prescrivere a carico del soggetto prosciolto con tale formula l'obbligo di rimborsare, allo stesso modo di quanto previsto per l'ipotesi della applicazione pena su richiesta delle parti, le spese sostenute dalla persona offesa per l'esercizio dell'azione civile.

In questo modo si introdurrebbe un sicuro elemento di equità nel contesto di un istituto che sta suscitando non poche riserve e che ha indotto alcuni parlamentari alla presentazione di un progetto di legge per la sua abolizione (proposta di legge n. A.C. 2024, presentata alla Camera il 25 luglio 2019, recante "*Abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*").

5.10. Messa alla prova.

Nell'ambito del Tribunale militare di Verona si è posta anche la questione dell'eventuale preclusione all'accesso alla messa alla prova per adulti da parte di soggetto che abbia fruito, in precedenza, della messa alla prova per minorenni.

Si è ritenuto che non sussista alcuna preclusione, osservando che la messa alla prova per i minorenni presenta significative differenze strutturali rispetto al corrispondente istituto previsto per gli adulti.

In particolare si è rilevato quanto segue:

1. la messa alla prova per i minorenni non richiede il consenso del minore e non è sottoposta ad alcuna limitazione in ordine ai suoi possibili destinatari ed ai reati dei quali essi sono imputati;
2. la messa alla prova contemplata dal codice penale ha un circoscritto ambito di applicabilità ed è basata sulla accettazione delle pertinenti prescrizioni da parte dell'imputato;
3. le prescrizioni per i minorenni sono generalmente connotate da minore afflittività e caratterizzate da istanze essenzialmente educative e di recupero mentre la messa alla prova per adulti, in ragione dell'obbligo di prestazione del lavoro di pubblica utilità, rivela una connotazione sì funzionale alla risocializzazione del soggetto, ma al tempo stesso sanzionatoria rispetto al fatto reato;
4. alla messa alla prova per i minori non si applica, in caso di fallimento, lo scomputo che l'art. 657-bis c.p.p. prevede in caso di fallimento di messa alla prova per adulti e che consiste nel ridurre la pena detentiva

da spiare, con il criterio di fungibilità di tre giorni di messa alla prova per ogni giorno di pena detentiva;

5. infine, la messa alla prova per gli adulti ha una duplice natura processuale e sostanziale, in quanto, da un lato, configura un rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, esso persegue scopi socialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene infranta la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Cass. S.U. n. 36272/2016).

5.11 Questioni processuali.

A) Con sentenza del 20 novembre 2019, la Corte militare di appello ha preso in esame - in un procedimento per truffa militare (contestata perché il militare si allontanava dal luogo di lavoro) - l'utilizzabilità dei dati telefonici e delle riprese video della caserma, anche tenendo conto della giurisprudenza italiana ed europea, e della direttiva europea 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. direttiva Frattini).

Il Collegio ha ritenuto utilizzabili tali prove rilevando, quanto ai tabulati telefonici, che la giurisprudenza citata dalla difesa in tema di intercettazioni non è pertinente, perché in questo caso il materiale relativo all'uso del telefono non riguarda i contatti con persone determinate, ma è volto esclusivamente a stabilire l'ubicazione dell'imputato in quel momento, essendo accusato di trovarsi in luogo diverso da quello in cui ha asserito di prestare il servizio.

Infatti, secondo Cass. Sez. U, n. 6 del 23/02/2000: «Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen.»

Inoltre, in tema di videoregistrazioni, il Collegio ha rilevato che la Cass. n. 28004 del 19/06/2019, ha affermato che «Le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all'interno di una casa di cura e di riposo sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, in quanto gli ambienti di degenza

costituiscono luoghi aperti al pubblico e, comunque, non qualificabili come di privata dimora»; Cass. n. 30566 del 07/03/2019, «Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, senza previa autorizzazione giudiziale, all'interno di una caserma dove il reo presta l'attività lavorativa, poiché tale presidio, ove è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone, non può considerarsi luogo di privata dimora»; Cass. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006: «Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento»; e anche, con specifico riferimento alla direttiva europea 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 marzo 2006 (cd. direttiva Frattini), Cass. n. 33851 del 24/04/2018: «In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall'art. 132 d. lgs n. 196 del 2003 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (In motivazione, la Corte ha fatto riferimento alle sentenze della CGUE: Grande Sezione, Digital Rights, 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; Grande Sezione, Tele 2, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15)».

Infine, il Collegio, pur rilevando che la Carta di Nizza contiene i principi invocati dall'appellante, in particolare all'art. 8, commi 1 e 2, «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge», ha escluso che nel caso in esame i principi della Carta siano stati violati. La videosorveglianza è stata utilizzata con un motivo legittimo, la sicurezza di una caserma, e la sua presenza era nota all'imputato perché vi lavorava, sicché va escluso che si sia agito contro di lui in modo sleale. Gli eccessi e gli abusi di securitarismo sono un tema dibattuto, nel nome di irrinunciabili principi di democrazia e tutela dei diritti fondamentali, ma se vi è un luogo in cui la videosorveglianza può ritenersi proporzionata alle necessità, è proprio una caserma, e fra i suoi punti più delicati vi sono i varchi.

B) Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte militare di appello ha esaminato l'eccezione della difesa secondo cui tutte le operazioni di indagine erano state compiute all'estero, in una base italiana in Libano, ma senza l'osservanza delle norme internazionali che regolano l'attività giudiziaria da compiere in paesi stranieri, e in particolare quelle che riguardano le rogatorie. Secondo la difesa solo in presenza di specifici accordi tra Stati è possibile svolgere attività di polizia giudiziaria all'estero, e tali accordi non ci sono tra l'Italia e il Libano. Si tratta di una inutilizzabilità patologica, come tale non sanata dallo svolgimento del rito abbreviato, che non può riguardare lo svolgimento di poteri pubblici che non rientrano nella disponibilità delle parti.

Al riguardo il Collegio, dopo una ampia disamina della giurisprudenza in materia, ha ritenuto che ai sensi dell'art. 438 comma 6 bis c.p.p., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Nell'ipotesi in esame - che non riguarda una nullità assoluta - va presa in considerazione anche l'ipotesi che sia stato violato un divieto probatorio.

Ha evidenziato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i casi di violazione di divieto probatorio, cui fa riferimento l'art. 438 comma 6 bis c.p.p., con l'inutilizzabilità patologica, riguardano appunto patologie radicali, fra cui campeggia quella concernente l'indebita confusione tra la condizione di indagato e la diversa condizione di persona che rende informazioni senza essere accusata, discrimine che fa parte strutturalmente del sistema di garanzie del processo penale. È ben diversa la questione dello svolgimento di attività di indagine all'estero, che non comporta alcuna patologia radicale né uno stravolgimento del sistema di garanzie a tutela della persona. Pertanto, ad avviso del Collegio, la questione della nullità delle indagini, formulata con l'appello, era stata sollevata tardivamente e non poteva essere esaminata.

C) In procedimento presso il Tribunale militare di Roma, in relazione ad un imputato di allontanamento illecito e falso in foglio di via a seguito di giudizio immediato, con ordinanza del 19.03.2019, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto

che dispone il giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 Gennaio 2020, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

5.12. Il Tribunale militare di sorveglianza.

A) Rispetto all'anno 2018, nel 2019 il Tribunale Militare di Sorveglianza, indipendentemente dal numero assoluto dei procedimenti, ha registrato un andamento medio costante nelle esecuzioni di pena, in relazione a:

procedimenti monocratici e collegiali: complessivamente n. 65 (2017), n. 34 (2018) e n. 41 (2019).

provvedimenti monocratici e collegiali: complessivamente n. 88 (2017), 109 (2018) e n. 71 (2019).

Il numero di detenuti è rimasto invariato e pressoché costanti i permessi premio rilasciati con esito positivo: n. 13 (2017), n. 4 (2018) e n. 6 (2019). Nel 2019 è stato anche rigettato un permesso premio.

I procedimenti relativi all'espiazione della pena detentiva presso il domicilio, a norma della legge 26.11.2010, n. 199 e succ. mod. risultano statisticamente costanti.

L'esito delle misure alternative concesse si è rivelato sempre positivo, a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espia (solo nel 2018 era stato registrato un caso di revoca, dovuto alla sopravvenienza di un titolo esecutivo che aveva elevato la pena da espia a misura superiore a quella residua di 18 mesi, presupposto per la concessione della detenzione domiciliare (art. 30 *ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354).

B) In tema di Ordinamento penitenziario il Presidente del Tribunale militare di sorveglianza ha evidenziato le seguenti questioni specifiche:

- In primo luogo, per il 2018 si era rilevato che l'andamento costante dell'attività giudiziaria aveva consentito al TMS di rafforzare la sua funzione di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere. Nelle aree identificate come prioritarie per una più completa

attuazione dell'Ordinamento Penitenziario e – segnatamente – per l'introduzione del lavoro nel carcere militare, il 2018 era stato un anno di preparazione, anche regolamentare. Ne era risultata una proposta di nuovo Regolamento Interno, ritenuto indispensabile per regolare i diversi aspetti del trattamento penitenziario connessi al lavoro interno al carcere.

Nel 2019, la relativa bozza di Regolamento è stata perfezionata dalla Commissione ex art. 16 dell'Ordinamento Penitenziario (l. n. 354/1975) e trasmessa il 6 giugno 2019 al Ministro della Difesa, per l'adozione con Decreto Ministeriale.

Al riguardo va tenuto conto che il lavoro è obbligatorio secondo la legge (art. 20 O.P.), perché la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.); inoltre la mancata previsione di un'adeguata formazione professionale durante la detenzione nel Carcere militare priva gli ex-detenuti di una concreta possibilità di trovare impiego al tempo della rimessione in libertà.

Il nuovo Regolamento Interno del Carcere consentirebbe l'introduzione del lavoro dei detenuti, che - previsto obbligatorio e remunerato dall'Ordinamento Penitenziario, L. 26.7.1975, n. 354, art. 20 - ad oltre 30 anni dalla costituzione del Carcere Militare non è ancora consentito. I detenuti potrebbero essere assegnati a servizi che sono ora svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia e minuto mantenimento). Poiché l'infrastruttura dispone anche di un'ampia superficie di terreno incolto, potrebbero anche introdursi lavori agricoli che consentano l'utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai detenuti, oltre che la vendita sul mercato anche con il consumo diretto in carcere. La vocazione agricola naturale del territorio consentirebbe anche la formazione professionale adeguata dei detenuti e, quindi, un loro più agevole inserimento nel mercato del lavoro, al termine della pena.

In particolare, la messa a regime delle attività lavorative consentirebbe:

la piena partecipazione dei detenuti all'attività rieducativa, anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro svolto;

l'acquisizione di professionalità utili al migliore impiego degli ex-detenuti, al tempo del rientro nella società civile;

l'adempimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e rimborso relativi al procedimento penale, al mantenimento in carcere ed agli obblighi alimentari eventualmente gravanti sui condannati;

la riduzione dei costi di gestione del carcere militare per il Ministero della Difesa.

Le recenti modifiche apportate all'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975), in materia di lavoro penitenziario (art. 2, co. 1, lett. a). D.Lgs. n. 124 del 2 ottobre 2018, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) della legge 23 giugno 2017, n. 103*) sottolineano un'attenzione del Legislatore per la funzione rieducativa del lavoro.

- Ha avuto puntuale attuazione il Protocollo di sorveglianza adottato nel 2018 per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano l'andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dall'ingresso dei condannati in carcere, mediante visite strutturate ai detenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita in carcere.

Tale approccio strutturato all'attività trattamentale (unitamente all'eventuale presenza dei condannati in fase di esame delle relative istanze di benefici penitenziari) consentirà una valutazione più completa dell'idoneità della misura detentiva ovvero di quella alternativa per l'effettivo reinserimento sociale dei condannati.

C) E' stato inoltre evidenziato, da parte dello stesso Presidente del Tribunale militare di sorveglianza, che i procedimenti di competenza della magistratura militare di sorveglianza sono caratterizzati da una struttura ibrida, rispetto alle funzioni requirenti e giudicanti.

In particolare, i procedimenti sono introdotti dall'Autorità requirente ovvero su istanza dei condannati e, successivamente alla loro iscrizione, sono istruiti su iniziativa del Magistrato Militare di Sorveglianza (M.M.S.) o/e del Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (T.M.S).

I tempi necessari per la definizione dei diversi procedimenti sono, pertanto, strettamente dipendenti da quelli necessari ad acquisire:

(a) esito deleghe di indagine da parte degli uffici non giudiziari (soprattutto: Uffici di Esecuzione Penale Esterna – U.E.P.E.; Comandi Provinciali dei Carabinieri; Aziende Sanitarie Locali), per i quali i tempi di attesa possono essere molto rilevanti, in funzione del carico di lavoro di tali Uffici;

(b) taluni pareri (Nucleo Osservazione Detenuti – N.O.D.; Comandante del Carcere Militare), normalmente disponibili in tempi molto più ridotti;

(c) documentazione di rito (Certificati del Casellario, dei carichi pendenti, delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.), salvo casi particolari (ad es., per talune sentenze emesse da giudice ordinario), normalmente disponibile in tempi brevi o brevissimi.

Pertanto, accade normalmente che talune categorie di procedimenti richiedano tempi di definizione che appaiono particolarmente lunghi (in particolare per le misure alternative alla detenzione in carcere), ma che sono soprattutto il risultato del carico di lavoro di taluni Uffici esterni (soprattutto gli U.E.P.E. ed i Comandi Provinciali C.C., nelle misure alternative alla detenzione).

D) Precisate tali premesse i dati del Tribunale militare di sorveglianza sono i seguenti:

procedimenti pendenti al 1.1.2019 n. 6; sopravvenuti 21; definiti 18;
pendenti al 31.12.2019 n. 9;

provvedimenti adottati complessivamente n. 19;

il tempo medio di definizione è pari ad anni 1, mesi 5 e giorni 1.

La pendenza a fine anno è relativa a:

- misure alternative alla detenzione: definiti n. 0 procedimenti: l'unico provvedimento adottato ha carattere provvisorio (art. 678, co. 1 *ter*, c.p.p.) ed è soggetto a conferma da parte del T.M.S.;

- riabilitazione: definiti n. 11 procedimenti, per i quali il tempo medio per la definizione e l'adozione del provvedimento è stato di 96 giorni;

declaratoria di estinzione della pena: definiti n. 7 procedimenti, per i quali il tempo medio per la definizione e l'adozione del provvedimento è stato di 59 giorni.

E) I dati del Magistrato militare di sorveglianza sono i seguenti.

Nel 2019 sono stati adottati n. 51 provvedimenti e definiti n. 27 procedimenti, così suddivisi:

- pena pecuniaria: n. 1 procedimento iscritto e n. 1 provvedimento adottato per rateizzazione di pena pecuniaria. Tempo medio per la definizione ed adozione del provvedimento conclusivo: 4 giorni;

- concessione di permessi premio ai detenuti: n. 6 procedimenti iscritti e n. 6 provvedimenti, per i quali il tempo medio di definizione ed adozione del provvedimento conclusivo: 16,6 giorni;

- esecuzione di misure alternative: n. 12 procedimenti per l'esecuzione di misure alternative concesse dal T.M.S. o dal M.M.S. Tali procedimenti

hanno durata determinata dall'entità della pena inflitta ed in espiatione (sottratti i periodi di liberazione anticipata concessa). Alla fine del 2019 risultavano ancora pendenti n. 5 procedimenti.

- detenzione domiciliare: n. 3 procedimenti (di cui 1 è tuttora in istruttoria) e n. 2 provvedimenti, iscritti su istanza di soggetti detenuti, per i quali il tempo medio per la definizione è stato di 37 giorni;

- concessione di liberazione anticipata: n. 10 procedimenti e n. 10 provvedimenti, per i quali il tempo medio per la definizione e l'adozione del provvedimento conclusivo è stato di 24 giorni.

F) Inoltre, nel corso dell'intero anno 2019, la media dei detenuti ristretti per reati comuni o/e militari nel Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere è stata di n. 64 unità.

Di questi, i dati statistici mensili relativi alla presenza dei detenuti evidenziano che:

reati comuni = minimo di n. 58 e massimo di n. 71

reati militari = n. 1 (costante).

Infatti, nel periodo è stato ristretto soltanto un detenuto per reati militari, che aveva fatto rientro in carcere (13/12/2018) a seguito della sopravvenienza di un titolo esecutivo incompatibile (per entità complessiva della pena ancora da espiare superiore a 18 mesi) con la prosecuzione della misura alternativa precedentemente concessa. Nei confronti del medesimo detenuto è attualmente pendente procedimento per concessione della detenzione domiciliare, essendo la pena residua ora nuovamente ridotta a durata inferiore ai 18 mesi (l. 26/11/2010, n. 166).

6. Considerazioni finali.

In questo mese di febbraio 2020 ricorre il quarantesimo anniversario dell'omicidio di Vittorio Bachelet, ed in tante sedi lo si è voluto ricordare.

Anch'io ho voluto farlo anzitutto con la rilettura di un suo fondamentale studio su "*Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*" (Giuffrè, 1962), in cui l'insigne giurista prende fra l'altro in considerazione il ruolo che svolge la giurisdizione militare nell'ambito dell'ordinamento statale, e, se pur prima della grande stagione di riforme degli anni 80, culminata con l'istituzione del Consiglio della magistratura militare, perviene a conclusioni che sono ancora pienamente valide e che preannunciano le innovazioni dei decenni successivi.

Si auspica adesso che lo stesso atteggiamento, di ragionata considerazione per il ruolo che svolge la giurisdizione militare, sia condiviso dall'intero Parlamento, in sede di esame di quelle proposte di legge, di cui si è parlato in premessa, che restituirebbero vitalità alle funzioni della magistratura militare.

L'intervento legislativo, nel senso conforme ai progetti di legge presentati in Parlamento, appare davvero indifferibile e l'auspicio è che il prossimo anno si possa dedicare la Relazione inaugurale proprio alla avvenuta conclusione dell'iter legislativo di riforma del codice penale militare di pace.

Chiudo pertanto questa Relazione riportando di seguito alcuni brani particolarmente significativi, tratti dal testo sopra citato:

“le motivazioni addotte dagli altri costituenti a favore della tesi, che poi prevalse, del mantenimento dei tribunali militari, furono piuttosto incentrate sulla tecnicità del giudizio, sulla particolare sensibilità richiesta al giudice, sulla necessaria rapidità della decisione, sulla indispensabile predisposizione, in pace, di un apparato di giustizia militare riconosciuto da tutti come necessario per il periodo bellico, anziché sulla ricostruzione istituzionistica dell'ordinamento militare”;

la disciplina militare *“non rappresenta solamente né principalmente ... l'aspetto sanzionatorio del rapporto di servizio militare, ma invece soprattutto l'ordine, la regola della vita militare e della sua organizzazione gerarchica. ... Ed è quindi esatto affermare che il giudice penale militare è posto a tutela anche della disciplina militare ...: non però perché eserciti un potere disciplinare rafforzato, ma solo perché il bene di una rigorosamente ordinata vita e attività delle forze armate ... è uno di quei beni di cui l'ordinamento giuridico dello Stato ritiene debba assicurarsi una tutela penale”;*

“la giurisdizione militare si è andata trasformando da foro privilegiato di un ceto in un vero e proprio giudice speciale ... che è distinto dalla giurisdizione ordinaria solo perché si ritiene vi sia la necessità, per la valutazione dei reati militari e specialmente di taluni di essi, di un giudice che abbia una speciale competenza tecnica e anzi la «esperienza» della vita militare”;

“i tribunali militari ... essendo, in tempo di pace, precostituiti a norma di legge, possono esattamente ricomprendersi fra i «giudici naturali» che la nostra costituzione riconosce al cittadino”;

“i tribunali militari hanno dato prova di indipendenza oltre che di equanimità; ma è altresì vero che le garanzie giuridiche di tale indipendenza che il nostro attuale ordinamento legislativo prevede non sembrano essere sufficienti e comunque equiparabili a quelle degli altri giudici; mentre siffatte garanzie sono richieste dalla nostra costituzione per tutti i giudici. ... la costituzione, chiedendo anche per i giudici militari garanzie di indipendenza analoghe a quelle dei giudici ordinari, li avvicina a questi e li distingue maggiormente dalla organizzazione gerarchica militare aprendo, anche per questo aspetto, l' «ordinamento» militare al generale ordinamento dello Stato. Ciò è confermato dalla stessa costituzione che stabilisce intanto una prima fondamentale garanzia sottoponendo anche i tribunali militari al pieno sindacato giurisdizionale di legittimità della Corte di cassazione. ... Va osservato del resto che l'avvicinamento dei giudici penali militari ai giudici penali ordinari, e soprattutto delle due procedure è, nello Stato moderno, una tendenza costante di cui il precetto costituzionale può considerarsi un punto di logica conclusione anziché un punto di rottura e di contrasto”;

“i giudici militari sono da gran tempo organi dell'ordinamento statale e non già di quello militare; ... ciò la nostra costituzione inequivocabilmente conferma e sottolinea garantendo la indipendenza dei tribunali militari e sottoponendoli al pieno sindacato di diritto della Corte di cassazione”.

Nell'opera di Bachelet sono quindi contenute valutazioni che appaiono ora pacificamente acquisite, ma che non lo erano quando furono scritte, essendo all'epoca ancora diffuso lo stereotipo di una giustizia militare come giustizia sommaria ed esemplare.

7. Tavole statistiche e Grafici

*Corte Militare di Appello
Sentenze emesse nell'anno 2019*

I Sezione

n. proc.	n. sentenze	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
65/2018	4	30.05.2018	17.01.2019	232
87/2018	5	18.07.2018	17.01.2019	183
93/2018	6	26.07.2018	17.01.2019	175
69/2017	12	28.06.2017	29.01.2019	580
44/2018	13	17.04.2018	29.01.2019	287
61/2018	14	30.05.2018	29.01.2019	244
57/2018	20	17.05.2018	12.02.2019	271
69/2018	21	06.06.2018	12.02.2019	251
79/2018	22	02.07.2018	12.02.2019	225
99/2018	29	13.09.2018	28.02.2019	168
109/2018	30	15.10.2018	28.02.2019	136
51/2018	31	04.05.2018	12.03.2019	312
73/2018	32	26.06.2018	12.03.2019	259
67/2018	33	06.06.2018	12.03.2019	279
107/2018	42	12.10.2018	26.03.2019	165
63/2018	43	30.05.2018	26.03.2019	300
91/2018	44	26.07.2018	26.03.2019	243
121/2018	49	23.11.2018	11.04.2019	139
133/2018	50	19/12/2018	11.04.2019	113
1/2019	51	11.01.2019	11.04.2019	90
101/2018	52	18.09.2018	16.04.2019	210
95/2018	53	01.08.2018	16.04.2019	258
47/2018	54	24.04.2018	07.05.2019	378
13/2019	57	15.02.2019	22.05.2019	96
77/2018	62	02.07.2018	04.06.2019	337
83/2018	63	10.07.2018	04.06.2019	329
118/2018	64	20.11.2018	11.06.2019	203
85/2018	65	11.07.2018	11.06.2019	335
113/2018	66	26.10.2018	11.06.2019	228
3/2018	67	11.01.2018	11.06.2019	516
39/2019	76	30.03.2018	04.07.2019	461
115/2018	77	07.11.2018	04.07.2019	239
35/2018	78	13.03.2018	09.07.2019	483
105/2018	79	08.10.2018	09.07.2019	274
117/2018	82	12.11.2018	17.09.2019	370
89/2018	83	20.07.2018	17.09.2019	424
123/2018	84	28.11.2018	17.09.2019	293
81/2018	85	05.07.2018	17.09.2019	439
75/2018	86	02.07.2018	17.09.2019	442
27/2018	91	05.03.2018	26.09.2019	570
125/2018	94	30.11.2018	15.10.2019	319
55/2018	95	11.05.2018	15.10.2019	518
131/2018	96	17.12.2018	15.10.2019	302
3/2019	97	14.01.2019	29.10.2019	288
135/2018	98	24.12.2018	29.10.2019	309
5/2019	99	23.01.2019	29.10.2019	279
45/2019	102	29.05.2019	14.11.2019	169

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
35/2019	103	03.05.2019	14.11.2019	195
55/2019	104	08.07.2019	14.11.2019	129
97/2018	108	13.09.2018	26.11.2019	439
15/2019	109	27.02.2019	26.11.2019	272
49/2019	110	19.06.2019	26.11.2019	160
61/2019	111	10.09.2019	05.12.2019	86
67/2019	112	19.09.2019	05.12.2019	77
23/2019	113	20.03.2019	05.12.2019	260
115/2017	118	1.12.2017	17.12.2019	746
21/2019	119	20.03.2019	17.12.2019	272
29/2019	120	15.04.2019	17.12.2019	246
31/2019	121	15.04.2019	17.12.2019	246
93/2019	122	04.12.2019	17.12.2019	13

II Sezione

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
98/2018	1	13.09.2018	09.01.2019	119
96/2018	2	12.09.2018	09.01.2019	120
100/2018	3	18.09.2018	09.01.2019	114
88/2018	7	18.07.2018	23.01.2019	190
2/2018	8	05.01.2018	23.01.2019	384
112/2018	9	26.10.2018	23.01.2019	90
106/2018	10	12.10.2018	23.01.2019	104
102/2018	11	18.09.2018	23.01.2019	128
86/2018	15	23.07.2018	06.02.2019	199
76/2017	16	13.07.2017	06.02.2019	574
110/2018	17	24.10.2018	06.02.2019	106
114/2018	18	26.10.2018	06.02.2019	104
24/2018	19	19.02.2018	06.02.2019	353
94/2018	23	01.08.2018	20.02.2019	203
104/2018	24	05.10.2018	20.02.2019	139
84/2018	25	10.07.2018	20.02.2019	226
70/2017	26	03.07.2017	20.02.2019	598
82/2018	27	09.07.2018	20.02.2019	227
42/2018	28	13.04.2018	20.02.2019	253
132/2018	34	18.12.2018	13.03.2019	86
119/2018	35	21.11.2018	13.03.2019	113
122/2018	36	26.11.2018	13.03.2019	108
116/2018	37	09.11.2018	13.03.2019	125
129/2018	38	07.12.2018	20.03.2019	104
120/2018	39	23.11.2018	20.03.2019	119
128/2018	40	03.12.2018	20.03.2019	108
92/2018	41	26.07.2018	20.03.2019	238
124/2018	45	30.11.2018	03.04.2019	95
126/2018	46	30.11.2018	03.04.2019	95
2/2019	47	11.01.2019	10.04.2019	90

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
6/2019	48	24.01.2019	10.04.2019	77
108/2018	55	12.10.2018	15.05.2019	216
10/2019	56	08.02.2019	15.05.2019	97
24/2019	58	11.03.2019	29.05.2019	80
22/2019	59	14.03.2019	29.05.2019	77
16/2019	60	27.02.2019	29.05.2019	92
20/2019	61	07.03.2019	29.05.2019	84
134/2018	68	24.12.2018	12.06.2019	171
26/2019	69	04.04.2019	12.06.2019	70
4/2019	70	17.01.2019	12.06.2019	147
8/2019	71	31.01.2019	12.06.2019	133
14/2019	72	15.02.2019	19.06.2019	184
36/2019	73	07.05.2019	19.06.2019	54
28/2019	74	15.04.2019	03.07.2019	80
34/2019	75	19.04.2019	03.07.2019	76
19/2019	80	04.03.2019	17.07.2019	106
32/2019	81	18.04.2019	17.07.2019	91
42/2019	87	20.05.2019	18.09.2019	123
46/2019	88	30.05.2019	25.09.2019	119
38/2019	89	07.05.2019	25.09.2019	142
40/2019	90	15.05.2019	25.09.2019	134
50/2019	92	19.06.2019	09.10.2019	113
48/2019	93	18.06.2019	09.10.2019	114
52/2019	100	13.06.2019	06.11.2019	147
60/2019	101	07.08.2019	06.11.2019	92
64/2019	105	12.09.2019	20.11.2019	70
72/2019	106	01.10.2019	20.11.2019	50
54/2019	107	08.07.2019	20.11.2019	137
62/2019	114	12.09.2019	11.12.2019	91
70/2019	115	26.09.2019	11.12.2019	77
30/2019	116	15.04.2019	11.12.2019	241
12/2019	117	12.02.2019	11.12.2019	303

Procedimenti I Sez.
 n. 60
 gg. 16862
 media durata = 281

Procedimenti II Sez.
 n. 62
 gg. 9300
 media durata = 150


Procedimenti totali CMA
 n. 122
 gg. 26162
 media durata = 214

Tempo medio sentenze primo grado					
		tempo medio trascorso tra l'iscrizione nel registro e la sentenza di primo grado		tempo medio tra l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di primo grado	
		dibattimento	Gip/Gup	dibattimento	Gip/Gup
Tribunale Militare di	Napoli	1065	487	669	304
	Verona	487	517	182	274
	Roma	586		277	175
Tempo medio I grado		712	502	376	251

Procedimenti trattati ai sensi degli Artt. 131 bis e 168 bis							
		Definiti				Pendenti	
		Art. 131 bis		Art. 168 bis		In attesa elaborazione progetto UEPE	In attesa esito messa alla prova
		Dibatt.	Gip/Gup	Dibatt.	Gip/Gup		
Tribunale Militare di	Napoli	6	1	0	5	7	8
	Verona	9	3	1	41	10	31
	Roma	2	5	0	27	15	10
Totale		17	9	1	73	32	49
Totale definiti		100					
Totale pendenti		81					

GIPIGUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2019 AL 31.12.2019


	DECRETO		SENTENZA				
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
	991	156	12	132	16	28	23
TOTALE	1159		176				23
TOTALE GENERALE	1358						



TAB. 2


ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	26	566	555	37
VERONA	106	480	501	85
NAPOLI	107	331	302	136
TOTALE	239	1377	1358	258




TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2019 AL 31.12.2019

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
83	83	1	2
Totale 169			




ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

	1	2	3	4
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	16	72	59	29
VERONA	33	64	64	33
NAPOLI	42	40	53	29
TOTALE	91	176	176	91




CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019

SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
47	10	1	3	24	0	24	1	1	0	0	12




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2019 AL 31.12.2019

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
80	99	123	56




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAUTIRI	PENDENTI FINE ANNO
2019	80	99	123	56
2018	60	135	115	80
2017	47	122	109	60
2016	61	132	146	47



**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019**

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Non depositati	Totali
Udienza pubblica	10	17	3	3	0	9	0	0	0	42
C.C.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
C.C. 127 c.p.p.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
totale	10	21	3	3	0	9	0	0	0	46



RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
42	4	46

